


Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 8

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -



Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce al 31 dicembre 2023 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott.ssa Mirella AMATO; Dott.ssa Francesca ARGENTINO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Giorgia BRUNO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott. Piero CAMPA; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott.ssa Letizia COLUCCIA; Dott.ssa Federica CUPPONE; Dott.ssa Alessandra DE MATTEIS; Dott. Marco DE PASCALIS; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Annabella DINITTO; Dott.ssa Lorenza GALLO; Dott. Enrico GATTO; Dott.ssa Maria Luigina GERARDI; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott. Enrico Maria LUCHENA; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA;; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott.ssa Teresa NERI; Dott.sa Dorodea Maria PALADINI; Dott. Francesco PAPADIA; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott. Marco PETRACHI; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott. Valentino PIRELLI; Dott.ssa Elisa PISANELLO; Dott. Matteo RAMIRES; Dott.ssa Ramona RESTA; Dott.ssa Giuseppina RIZZO; Dott.ssa Maria Rosaria ROLLO; Dott.ssa Valentina RUGGERI; Dott. Antonio RUSSETTI; Dott. Andrea RUSSO; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott.ssa Annalisa TUNNO; Dott.ssa Gloria VELARDO.

- AREA PENALE –

ABUSO D'UFFICIO	10
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE G.I.P/G.U.P./GUP, ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE N. 1788 R.G.N.R. N. 3711/2023 R.G.G.I.P. DEL 13.12.2023	10
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO	11
Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 3239 del 12/10/2023	11
AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO E DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA	12
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sentenza n. 942 del 11/10/2023, depositata il 25/10/2023	12
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	13
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, SENT. N. 763 D.D.A. DEL 12/07/2023 TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./GUP, SENT. N. 861/2023	13 14
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO	15
Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sentenza n. 3117 del 16/11/2023	15
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI	17
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.PGup, sentenza n. 984 del 25/10/2023	17
COMPETENZA PER TERRITORIO	18
Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3377 del 20/10/2023	18
DELITTO DI FALSITA'/OMISSIONE DICHIARATIVE AI FINI DELL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO	19
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., sent. n. 1083 del 24/11/2023	19
DELITTO DI FALSITA'/OMISSIONE DICHIARATIVE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL REDDITO CITTADINANZA	
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., sent. n. 1003 del 13/10/2023	
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.PG.U.P., sentenza n. 14 del 09/01/2024	
DELITTO DI INCENDIO	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.PG.U.P., SENTENZA N. 817 DEL 19/09/2023	
ESTORSIONE AGGRAVATA	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.PG.U.P., SENTENZA N. 971 DEL 18/10/2023TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.PG.U.P., SENTENZA N. 1173 DEL 19/12/2023	
ESTORSIONE AMBIENTALE	25
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.PG.U.P., SENTENZA N. 721 DEL 28/06/2023	25
FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZI AMMINISTRATIVE	
Tribunale di Lecce, Sezione G.I.P./G.U.P., sent. n. 1052 del 16/11/2023	26
FURTO	27
Tribunale di Lecce, I Sez. pen., sentenza n. 3962 del 05/12/2023	27
GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	29
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 4027 del 07/12/2023	29
INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA	30

TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 3489 DEL 26/10/2023	30
INGIURIA	31
Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 1176 del 26/04/2021	31
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	32
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE G.I.P./G.U.P., SENT. N. 973 DEL 19/10/2023 TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.PG.U.P., SENTENZA N. 1158 DEL 15/12/2023	
MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./G.U.P., ORDINANZA ARCHIV. DEL 13/10/2023 MISURE DI PREVENZIONE	
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PEN., SENT. N. 3263 DEL 13/10/2023	
MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE G.I.P./G.U.P., ORDINANZA DEL 09/11/2023	
OMICIDIO	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./G.U.P., SENT. N. 948 DEL 16/10/2023 TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.PG.U.P., ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL 19/12/2023	37
OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE NEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRA	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE G.I.P./G.U.P., ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI OPPORICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, PROC. N. 2976/21 RGGIP	
PORNOGRAFIA MINORILE	40
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./G.U.P., ORDINANZA DEL 16/10/2023	40
RECIDIVA	41
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.PG.U.P., sentenza n. 714 del 27/06/2023	41
RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE	42
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.PG.U.P., sentenza n. 875 del 29/09/2023	42
RICETTAZIONE	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.PG.U.P., SENTENZA N. 1007 DEL 03/11/2023	43
RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE	
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.PG.U.P., Ordinanza di archiviazione del 19/12/2023	
SOSTANZE STUPEFACENTI	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE G.I.P./G.U.P., SENT. N. 763 D.D.A. DEL 12/07/2023	
TRUFFA	
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1719 DEL 10/05/2023	
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.PG.U.P., SENTENZA N. 1086 DEL 28.11.2023	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.PG.U.P., SENTENZA N. 1000 DEL 28.11.2025 TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./G.U.P., ORDINANZA DEL 10/01/2024	
VIOLENZA SESSUALE	49
Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sentenza n. 515 del 10/05/2023	49
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.PG.U.P., SENTENZA N. 759 DELL'11/07/2023	50
EDIDLINIALD DEL DOCCO COMUNICE EL DEL MALLE DE CONTENE XX/DEL 91/00/9093	5.1

- AREA CIVILE -

AFFIDAMENTO CONDIVISO	53
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza. n. 1191 del 26/05/2020	53
AMMONIMENTO DEL GENITORE INDAMPIENTE EX ART. 709-TER C.P.C	54
Tribunale di Lecce, II sez., sentenza. n. 1191 del 26/05/2020	54
ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO	55
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2959 del 02/11/2023	55
AZIONE DI RIDUZIONE	56
Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 2241 del 25/07/2023	56
CESSIONE DEL CREDITO	57
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2466 DEL 13/09/2023	
CLAUSOLE DI CONTINUAZIONE NELLE SOCIETA' DI PERSONE	
Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2961 del 03/11/2023	59
COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 2969 PUBBL. IL 3/11/2023	60
COMPENSO PROFESSIONALE	
Tribunale di Lecce, I sez., n. cronol. 17714 del 01/12/2023	61
CONTRATTO ATIPICO PER RIVENDITORE AUTORIZZATO	62
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3244 del 28/11/2023	62
CONTRATTO DI APPRENDISTATO	63
Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 3416 del 15/11/2023	63
CONTRATTI BANCARI – OPZIONE "FLOOR"	64
Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 53 del 04/01/2024	64
CONTRATTO DI TRASPORTO	65
Tribunale di Lecce, I sez., n. cronol. 16058 del 10/11/2023	65
CONDOMINIO	66
Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 3214 del 23/11/2023	66
CUMULABILITA' PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	67
Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 3682 del 7/12/2023	67
DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA	68
Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3050 del 09/11/2023	68
DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE	69
Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2840 del 24/10/2023	69
DANNO DA PREMORIENZA	70

TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENT. N. 3226 DEL 23/11/2023	70
DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL G.O. IN FAVORE DEL G.A.	71
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1117 del 20/04/2022	71
DIRITTO AL TRASFERIMENTO	72
Tribunale di Lecce, sez. lav., ord. n. 49392 del 20/10/2023	72
DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA	73
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3349 del 07/12/2023	73
DONAZIONE INDIRETTA	74
Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2843 del 24/10/2023	74
ECCEZIONE DI PAGAMENTO E ONERE DELLA PROVA	75
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3048 del 09/11/2023	75
ESECUTORIETÀ DELLE SENTENZE	76
Tribunale di Lecce, II sez., ord. n. 8122 del 16/06/2023	76
FALLIMENTO DEL DEBITORE OPPONENTE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE	77
Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 2484 del 19/09/2023	77
INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO	78
Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 2131 dell'11/07/2023	78
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	79
Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, sent. n. 3235 del 31/10/2023	79
INDENNITA' DI MOBILITA'	80
Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 3681 del 07/12/2023	80
INELEGGIBILITÀ E INCANDIDABILITÀ ELEZIONI AMMINISTRATIVE	81
Tribunale di Lecce, I sez., decreto n. 8037 del 01/12/2023	81
INFORTUNIO SUL LAVORO	82
Tribunale di Lecce, I sez., sent. n.3053 del 10/11/2023	82
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	83
Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 3227 del 27/11/2023	83
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO.	85
Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sent. n. 293 del 27/01/2023	85
LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE	86
Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 3144 del 11/11/2022	86
LITISCONSORZIO FACOLTATIVO	87
Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 2820 del 20/10/2023	87
LOCAZIONE DI IMMOBILI	88
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3381 del 05/12/2023	88
ONERE DELLA PROVA	
Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 3545 del 21/12/2023	89
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE	

TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3055 DEL 10/11/2023	90
OPPOSIZIONE A PRECETTO	91
Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2970 del 03/11/2023	91
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI	92
Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2956 del 02/11/2023	92
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	93
Tribunale di Lecce, III sez., Sent. n. 2777 del 17/10/2023	93
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORD. DEL 06/06/2023	
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ	
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 19 PUBBLICATA IL 27/11/2023	
PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE	96
TRIBUNALE DI LECCE, IV SEZ., ORDINANZA N. 3821 DEL 15/12/2023	96
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., ORDINANZA N. 3822 DEL 15/12/2023	
PRESCRIZIONE	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 2207 DEL 13/07/2022	
PRODUZIONI DOCUMENTALI E MEMORIE ISTRUTTORIE	
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3616 PUBBLICATA IL 27/12/2023	
PROTEZIONE INTERNAZIONALE	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, ORDINANZA N. 3715 DEL 07/12/2023TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, SENT. N. 3506 DEL 19/12/2023	101 102
PUBBLICO IMPIEGO	103
Tribunale di Lecce, Sez. Lav., decreto collegiale n. 38077 del 09/08/2023	103
RESPONSABILITA' DANNI DA COSE IN CUSTODIA	105
Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3521 del 21/12/2023	105
RESPONSABILITA' MEDICA	106
Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 2601 del 02/10/2023	
RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART. 96 C.P.C.	
Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 3186 del 21/11/2023	107
REVOCATORIA FALLIMENTARE	108
Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 3251 del 30/11/2023	108
RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE	
Tribunale di Lecce, I sez., sent n. 95 del 08/01/2024	109
RISARCIMENTO DEL DANNO DA EMOTRASFUSIONE	
Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3408 del 12/12/2023	110
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2517 DEL 20/09/2023	
SANZIONE AMMINISTRATIVA – CODICE DELLA STRADA	
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 3210 PUBBL. IL 22/11/2023	
SERVITÙ PREDIALI	

Milestone P.N.R.R. - Archivio giurisprudenziale di merito e massimario

Tribunale di Lecce, III sez., ord. del 13/12/2023	113
SFRATTO PER MOROSITÀ	114
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3381 del 05/12/2023	114
SIMULAZIONE	115
Tribunale di Lecce, III sez., Sent. n. 3119 del 16/11/2023	115
SPESE DI LITE	116
Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3265 del 30/11/2023	116
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA	117
Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3179 del 21/11/2023	117
TRANSAZIONE	118
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 40 del 03/01/2024	118
VENDITA DI COSE IMMOBILI	119
Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3407 del 12/12/2023	119
VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA	120
Tribunale di Lecce, sez. Lav., sent. n. 2778 del 14/10/2022	120

- AREA PENALE -

ABUSO D'UFFICIO

<u>Tribunale di Lecce, sezione G.I.P/G.U.P., ordinanza di archiviazione n. 1788 R.G.N.R. N. 3711/2023 R.G.G.I.P. del 13.12.2023</u>

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati;

Indagato: G.D.M.

Ordinanza di archiviazione artt. 409, 410 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ABUSO D'UFFICIO – "DOPPIA INGIUSTIZIA" - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: art. 323 c.p.

Il delitto di abuso di ufficio è integrato, quanto all'elemento materiale, dalla "doppia ingiustizia" che presuppone un'autonoma valutazione non solo dell'illegittimità della condotta posta in essere in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ma anche in ordine all'ingiustizia del vantaggio patrimoniale conseguito dall'agente. (Fattispecie in cui il giudice ha escluso che la condotta di un dirigente medico ASL, consistita nell'auto-attribuzione di turni di pronta disponibilità – preventivamente autorizzati e validati dal dirigente amministrativo, al pari della successiva liquidazione dei compensi - non integrasse il reato ex art. 323 c.p, ritenendo che il CCNL integri una fonte negoziale di rango inferiore alla legge e che la percezione della retribuzione non fosse ingiusta, in quanto spettante per l'attività lavorativa effettivamente prestata).

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 3239 del 12/10/2023

Giudice Est.: Dott. Fabrizio Malagnino; Pubblico Ministero: VPO Dott.ssa Maria Ligorio

Imputato: C.S.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO – PUBBLICO UFFICIALE – SVIAMENTO DI POTERE - SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: art. 615 ter, comma 2, n. 1), c.p.

Integra il delitto aggravato di cui all'art. 615 ter, co.2 n.1), c.p., la condotta di accesso ad un sistema informatico commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che, munito di passwords di accesso al sistema medesimo, vi acceda per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato aggravato a lui contestato, in quanto costui, utilizzando arbitrariamente le credenziali di accesso del dirigente al sistema informatico adoperato dall'ente di appartenenza per la gestione del personale, si è introdotto abusivamente nell'applicativo medesimo, per realizzare scopi diversi da quelli istituzionali ovvero inserire manualmente presenze mai effettuate e indicare ore lavorative mai svolte).

AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO E DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA

<u>Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sentenza n. 942 del 11/10/2023, depositata il 25/10/2023</u> <u>Giudice Est.:</u> Dott.ssa Maria Francesca Mariano; <u>Pubblico Ministero</u>: Dott.ssa Giovanna Cannarile

Imputato: Z.C. + 15

Condanna ex artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI – AGGRAVANTE DEL "METODO MAFIOSO" – SUSSISTENZA – RAGIONI

Riferimenti normativi: art. 416-bis.1 c.p.

E configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 c.p. nel caso in cui la condotta tenuta sia in grado di evocare scenari mafiosi e sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare come riflesso del prospettato pericolo di dover fronteggiare la prevaricazione di un gruppo mafioso piuttosto che di un criminale comune; tanto deriva dal fatto che la pressione psicologica di una consorteria mafiosa, realmente esistente o millantata, è di tale pregnanza da incutere un maggior timore rispetto alla comune delinquenza, in ragione delle sue caratteristiche strutturali: compattezza del gruppo mafioso, dell'omertà che lo contraddistingue e dei metodi violenti e brutali che usa. Parimenti, nella sua articolazione di agevolazione mafiosa, l'aggravante suddetta sussiste quando la finalità perseguita dall'autore sia quella di favorire l'attività di associazione mafiosa con la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistente l'aggravante in entrambe le sue articolazioni: quanto al metodo mafioso, la figura del promotore dell'organizzazione conferiva autorità ai sodali a piede libero che agivano sotto la sua supervisione, portando avanti quel modo di fare mafioso teso a sovrapporre le regole del gruppo a quelle statali e che pretende di supervisionare tutto ciò che produce denaro; l'agevolazione mafiosa è espressa dalla portata dei reati di contorno - tra cui spiccavano quelli del narcotraffico e della disponibilità di armi di massima potenzialità lesiva – finalizzati a finanziare l'associazione ed a renderla sempre più forte economicamente e più credibile all'esterno).

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Tribunale di Lecce, sezione GIP/GUP, sent. n. 763 D.D.A. del 12/07/2023

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; Pubblico Ministero: Dott.ssa Giovanna Cannarile

Imputati: V.G + altri

DELITTI ASSOCIATIVI – ASSOCIAZIONE MAFIOSA – ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONCORSO DI REATI – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: art. 74, D.P.R. n. 309/1990; art. 416 bis c.p.

Sussiste il concorso tra il delitto di associazione mafiosa e il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ogniqualvolta il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un assetto organizzativo specificamente funzionale alla commissione di reati concernenti l'attività illecita del narcotraffico. Ciò perché, le norme in oggetto tutelano beni giuridici in parte diversi, il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico - finalità tipica di tutti i delitti associativi - mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. (Fattispecie in cui il giudice ha ritenuto sussistente il concorso tra il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e quello di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 sull'assunto che, nell'ambito del contesto di operatività di una fazione dell'associazione di stampo mafioso nota come sacra corona unita, un certo numero di soggetti, alcuni dei quali persino non appartenenti a quella frangia mafiosa hanno dato vita ad un'autonoma associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti relativi all'acquisto, alla detenzione, al commercio, al trasporto ed alla distribuzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina).

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./GUP, sent. n. 861/2023

Giudice: dott. Angelo Zizzari; Pubblico Ministero: dott.ssa Carmen Ruggiero

Imputati: R.A.Q. +8

Sentenza di condanna in abbreviato

REATO TRANSNAZIONALE – ASSOCIAZIONE PER DELIQUERE – APPLICABILITA' DELL'AGGRAVANTE DELLA TRANSAZIONALITA' AL REATO ASSOCIATIVO

Riferimenti normativi: artt. 61-bis e 416 c.p; art. 12, D.Lgs. n. 286/1998

Nel caso di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, avente natura essenzialmente unitaria, pur se composta da più gruppi, la circostanza aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 61-bis c.p. può applicarsi ai singoli reati fine di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998, ma non anche il reato associativo ex art. 416 c.p., in quanto l'immedesimazione in un'unica realtà dell'associazione a delinquere e del gruppo organizzato impedisce ontologicamente la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità al reato associativo (non potendosi ipotizzare l'esistenza di un gruppo che contribuisca all'esistenza di sé stesso).

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sentenza n. 3117 del 16/11/2023

Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; Pubblico Ministero: Dott. Carmen Ruggiero

Imputato: C. A. + altri

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
 - FATTO STORICO RELATIVO A REATO PER IL QUALE È INTERVENUTA SENTENZA
 PASSATA IN GIUDICATO - VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROVA DI UN DIVERSO
 REATO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: art. 416 bis, c.p. e art. 649 c.p.p.

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si può invocare il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, ciò in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice esclusivamente di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza passata in giudicato, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo, con autonomo giudizio, ai fini della prova di un diverso reato (nella specie, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.). (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto infondata la questione preliminare afferente la presunta violazione del divieto del ne bis in idem con riferimento alla condanna dell'imputato in ordine al reato previsto dall'art. 416 bis c.p., in considerazione del fatto che il "tempus commissi deliciti" di cui al diverso procedimento riguarda una condotta associativa che è proceduta in epoca successiva, senza il segmento di condotta afferente al periodo in cui l'imputato si trovava in regime di detenzione, che invece concerne il presente giudizio.)

2. PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE – ACQUISIZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI – UTILIZZABILITA' – VALUTAZIONE – CONDIZIONI – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: art. 416 bis, c.p., artt. art. 238 bis e 192, comma 3, c.p.p.

L'acquisizione agli atti del procedimento, giusto quanto previsto dall'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti né, tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio pendente innanzi a lui, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi. (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto utilizzabili nel presente procedimento, a conferma dell'esistenza della contesta associazione per delinquere di stampo mafioso e dell'identità dei soggetti che ne fanno parte, di due sentenze irrevocabili di condanna emesse

nel giudizio abbreviato nei confronti dei medesimi imputati, procedendo ad un'autonoma valutazione critica delle circostanze rilevanti, individuando gli elementi di riscontro, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., che confermano la responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti.)

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-Gup, sentenza n. 984 del 25/10/2023

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; Pubblico Ministero: Dott.ssa Maria Consolata MOSCHETTINI

Indagato: O.S.

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI – MINORATA DIFESA - CONFIGURABILITÀ.

Riferimenti normativi: artt. 624, 625, 61 n. 5 c.p.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. quando i fatti sono commessi in orario notturno in quanto la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto di non escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, nonostante la presenza di impianti di videosorveglianza nelle zone dei furti in quanto i fatti sono stati commessi in piena notte, in inverno, quando le strade erano deserte, e tali impianti hanno solo consentito ex post l'individuazione dell'imputato, non essendo collegati a centrali operative di polizia o di istituti di vigilanza privata e, pertanto, inidonei a consentire il tempestivo accorrere di soccorsi.)

COMPETENZA PER TERRITORIO

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3377 del 20/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; Pubblico Ministero: Dott.ssa Cira Intermite

Imputato: B.C. +1

Incompetenza ex art. 23 c.p.p.

FRODE INFORMATICA - COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - INSUFFICENZA - UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO CHE PER PRIMO HA ISCRITTO LA NOTIZIA DI REATO.

Riferimenti normativi: artt. 640 ter c.p. e 8 e 9 c.p.p.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, qualora non si riesca ad individuare con certezza il locus commissi delicti secondo le regole contemplate agli artt. 8 e 9, comma I e II c.p.p., deve farsi ricorso dal criterio residuale e suppletivo, cui al comma III dell'art. 9, della sede dell'ufficio del Pubblico Ministero che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dell'art. 335 c.p.p.. (Fattispecie relativa al delitto di frode informatica, avvenuto tramite l'accesso al conto corrente online della persona offesa, da cui venivano distratte diverse somme tramite quattro bonifici diretti nei confronti di due distinti soggetti, residenti in diverse province, in cui il Giudice, accertando che, nonostante l'applicazione dei criteri relativi all'individuazione della competenza territoriale in tale materia, non fosse possibile determinare, in modo certo, la sede processuale, dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce in favore di quello di Taranto, ritenendo così competente quello ove il Pubblico Ministero aveva per primo iscritto la notizia criminis.).

DELITTO DI FALSITA'/OMISSIONE DICHIARATIVE AI FINI DELL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., sent. n. 1083 del 24/11/2023

Giudice Est.: Dott. Sergio Mario TOSI; Pubblico Ministero: Dott.ssa S. Rizzo

Imputato: MAURO Antonio

Condanna ex art. 95 D.P.R. 115/2002

SUPERAMENTO SOGLIA DI PUNIBILITA' – RILEVANZA – APPLICABILITA' CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' EX 131BIS C.P. - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: art. 95, D.P.R. n. 115/2002; art. 131-bis c.p.

In tema di reati tributari con soglia di punibilità, il superamento in misura significativa del limite previsto dalla norma preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis c.p.p. ma se il valore eccedente risulta modesto è possibile valutare gli altri parametri afferenti la condotta nella sua interessa e rilevanti ai fini dell'applicazione della particolare tenuità del fatto (nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto inapplicabile la causa di esclusione della punibilità ex 131bis c.p. attesa la presenza di un fatto non specialmente esiguo considerato il consistente allontanamento dal tasso-soglia per accedere al beneficio e la condotta totalmente omissiva circa il suo superamento).

DELITTO DI FALSITA'/OMISSIONE DICHIARATIVE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., sent. n. 1003 del 13/10/2023

Giudice Est.: Dott. Sergio Mario TOSI; Pubblico Ministero: Dott.ssa E. Masetti

Imputato: B.A.

Condanna ex art. 7 co. 1 D.L. n. 4/2019

DOLO SPECIFICO PER OMISSIONE DICHIARATIVA REDDITI DEL MARITO CONVIVENTE – REDDITI SOMMERSI – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019

In tema di omissioni dichiarative relative alle dichiarazioni necessarie ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, sussiste il dolo specifico richiesto dalla norma in capo alla dichiarante che ometta di indicare i redditi sommersi di cui all'attività del marito convivente costituenti l'unica fonte di reddito famigliare indispensabile per il sostentamento dell'intero nucleo (nel caso di specie, l'imputata aveva omesso di dichiarare i redditi sommersi del marito per euro 15.196,00 potendo vantare un reddito complessivo familiare ai fini RdC pari ad euro 18.900,00, avendo peraltro ammesso di essere consapevole di un guadagno "in nero" medio da parte del marito di 40/50 euro per giornata lavorativa).

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 14 del 09/01/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; Pubblico Ministero: Dott. Luigi Mastroniani

Imputato: T.R.M.

Assoluzione ex art. 438 ss., 530 c.p.p.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - - FALSITÀ IN ATTI – RILEVANZA – CONDIZIONI

Riferimenti normativi: art. 7, D.L. n. 4/2019

Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 del D.L. n. 4/2019 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella prevista dalla legge. (Nel caso di specie il giudice penale ha assolto l'imputata atteso che la suddetta, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma, avrebbe comunque conseguito il beneficio).

DELITTO DI INCENDIO

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 817 del 19/09/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Gatto; Pubblico Ministero: Dott.ssa Patrizia Ciccarese

Imputato: V.P.

Condanna ex artt. 438 ss., 533, 535 c.p.p.

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA – INCENDIO-DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.

Riferimenti normativi: artt. 423, 424 c.p.

Per la configurazione del reato di incendio di cui all'art. 423 c.p. e necessario che il soggetto agente abbia voluto cagionare l'incendio mentre, quando il pericolo dell'incendio o addirittura l'incendio si siano verificate come conseguenza non voluta dell'azione sono configurabili rispettivamente il reato di cui all'art. 424 co.1 c.p. o l'ipotesi aggravata dello stesso reato prevista dal secondo comma. Pertanto, ciò che distingue le ipotesi criminose previste dagli artt. 423 e 424 c.p. non è l'entità delle conseguenze che si sono verificate, bensì l'elemento soggettivo del reato (nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 424 c.p., atteso che l'imputato aveva agito con il solo scopo di danneggiare la caserma dei Carabinieri, pur essendo scaturito un pericolo di incendio dalla sua condotta).

ESTORSIONE AGGRAVATA

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 971 del 18/10/2023

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; Pubblico Ministero: Dott.ssa Giovanna CANNARILE

Indagato: C.L.

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

ESTORSIONE – AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO – CONFIGURABILITÀ.

Riferimenti normativi: artt. 629, 416-bis c.p.

Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso nel reato di estorsione ritenendo che l'atteggiamento dell'imputato era quello tipico di un esponente apicale di un gruppo mafioso che esercitava un controllo su quel territorio, atteggiamenti che richiamano le modalità operative delle associazioni mafiose, in grado di evocare una particolare forza intimidatoria, specie in territori, come quello salentino, in cui le consorterie mafiose sono ancora ben radicate e operative).

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 1173 del 19/12/2023

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; Pubblico Ministero: dott.ssa Erika MASETTI

Imputato: C.E.

Condanna ex artt. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE PERSONE – ESTORSIONE – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – FATTO COMMESSO NEI LUOGHI DI CUI ALL'ART. 624 BIS C.P. – APPLICABILITA'

Riferimenti normativi: art. 438 c.p.p.; artt. 628 e 629 c.p.

Trova applicazione la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, c. 3, nr. 3-bis c.p., anche quando l'autore del reato di estorsione/rapina sia convivente con la vittima (Nel caso di specie, l'estorsione aggravata era stata commessa ai danni della moglie con cui l'imputato conviveva)

ESTORSIONE AMBIENTALE

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 721 del 28/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino; Pubblico Ministero: Dott. Milto S. De Nozza

Indagato: A. + 36

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – ESTORSIONE – ELEMENTO OGGETTIVO – ESTORSIONE AMBIENTALE – NOZIONE – RILEVANZA – CONDIZIONI – INDIVIDUAZIONE

Riferimenti normativi: artt. 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3), e 416-bis c.p.

Per estorsione ambientale si intende quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che comandano un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore ed a coartare la volontà delle vittima. In tema di estorsione ambientale rilevano le modalità della richiesta estorsiva la quale, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria, percepita dalla vittima come concreta e di certa attuazione, alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso ed alla forza di notori clan mafiosi, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad una consorteria mafiosa (nel caso di specie il giudice ha ravvisato sussistente le condizioni della cd. estorsione ambientale, atteso che le richieste di denaro e di altra utilità poste in essere dagli imputati erano state formulate da soggetti facenti parte del notorio clan Pascali, inserito nel contesto criminale della città Jonica).

FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Tribunale di Lecce, Sezione G.I.P./G.U.P., sent. n. 1052 del 16/11/2023

Giudice: Dott.ssa Giulia PROTO; Pubblico Ministero: dott.ssa Donatina A. BUFFELLI

Imputato: A. V.

Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.

FALSITA' IN ATTI – FALSO INNOCUO – ALTERAZIONE IRRILEVANTE – FALSITA' IDEOLOGICA – FALSITA' MATERIALE – USO DELL'ATTO FALSO

Riferimenti normativi: art. 477 c.p.

In tema di falsità materiale, per ritenere sussistente un c.d. "falso innocuo" è necessario che l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Fattispecie in cui il giudice ha giudicato falso innocuo la materiale alterazione di un certificato originale operata al solo fine di rendere più leggibile il timbro del soggetto sottoscrittore).

FURTO

Tribunale di Lecce, I Sez. pen., sentenza n. 3962 del 05/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga;

Imputato: D.R.L.

Condanna.

1. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO – TENTATIVO – SUSSISTENZA – CONFIGURABILITÀ

Riferimenti normativi: art. 624 c.p.

In caso di furto in negozio, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte dei dipendenti addetti alla sorveglianza ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto non consumato il delitto di furto poiché l'imputata, dopo aver attivato con il proprio passaggio le barriere antitaccheggio, veniva invitata dal vigilante a tornare indietro. Pertanto, il bene, per quanto appreso dalla ladra, non diveniva oggetto di una sua piena signoria, conseguentemente l'imputata deve ritenersi responsabile esclusivamente della fattispecie tentata).

2. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
 - MEZZO FRAUDOLENTO - PRESUPPOSTI DI OPERATIVITÀ – CONDOTTA – INSIDIOSITÀ - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p.

Il furto può dirsi aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento laddove la condotta posta in essere dall'imputato sia dotata di una marcata efficienza offensiva e si caratterizzi per insidiosità, astuzia e scaltrezza, volte a vanificare quanto predisposto a difesa del bene. L'occultamento di un oggetto in borsa non integra la suddetta aggravante poiché si tratta di un accorgimento banale e ordinario, superabile attraverso un mero controllo (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto non sussistente l'aggravante del mezzo fraudolento poiché l'imputata nascondeva il prodotto all'interno della borsa che aveva con sé, consentendo al vigilante di accertare il tentativo di furto attraverso un ordinario controllo).

3. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA – PRESUPPOSTI DI OPERATIVITÀ – CONDOTTA – PARTICOLARE ABILITÀ - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, c.p.

La circostanza aggravante della destrezza, di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, c.p., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso. Pertanto, la suddetta circostanza non si sussiste nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, come la mancanza di sorveglianza continua da parte degli addetti alla vendita o dei vigilanti (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto non sussistente l'aggravante dell'aver agito con destrezza poiché, nel riporre l'oggetto esposto negli scaffali del supermercato all'interno della propria borsetta, l'imputata si è limitata ad approfittare di un momento in cui gli addetti alla vendita o alla sorveglianza, pur presenti, non erano in condizione di cogliere i suoi movimenti).

4. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE – PRESUPPOSTI DI OPERATIVITÀ – CONDOTTA –ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p.

Sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo. Esclude, invece, l'aggravante in questione un'attività di sorveglianza diretta e continuativa della cosa oggetto di sottrazione, predisposta anteriormente all'azione furtiva ed a prescindere dalla sua esecuzione (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, non essendo sufficiente, al fine di escluderne l'operatività, che il soggetto addetto alla sorveglianza abbia accidentalmente deciso di prestare attenzione all'imputata perché insospettito dal suo atteggiamento).

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 4027 del 07/12/2023

Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; P.M.: Dott.ssa Grazia Vitale – V.P.O.

Imputato: M.G.;

Assoluzione ex art. 530, co. 2, c.p.p.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – RIFIUTO DI SOTTOPORSI A TEST TOSSICOLOGICO – NECESSITA' DELLA PROVA DI EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE DEL MEZZO – ELEMENTI INDIZIARI.

Riferimenti normativi: art. 187, comma 8, C.d.s.

In tema di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è necessario che, all'atto del controllo, la polizia giudiziaria accerti che vi sia stata una effettiva movimentazione del mezzo ad opera di un soggetto o poco prima del controllo oppure poco dopo, sia pur attraverso il ricorso ad elementi indiziari (stato del motore, condizioni di parcheggio del mezzo). Ne discende che deve ritenersi punibile non chi si trovi solamente all'interno di un'auto, parcheggiata, e abbia fatto uso di alcol o di sostanze stupefacenti, bensì chi si ponga effettivamente alla guida di quel mezzo in stato di alterazione, così creando un pericolo per la pubblica incolumità; diversamente opinando, infatti, si sarebbe di fronte ad una ipotesi di responsabilità oggettiva. (Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto, ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., l'imputato, rifiutatosi di sottoporsi all'esame tossicologico, sul presupposto che i militari avevano solamente accertato la presenza dello stesso all'interno del veicolo parcheggiato, seduto dal lato guida, insieme ad un'altra persona, seduta dal lato passeggiero, nell'atto di parlare con altri due individui posti all'esterno dell'abitacolo; nulla, però, avevano verificato in merito alle condizioni della vettura - se il motore fosse acceso o spento ma ancora caldo, se la vettura fosse ferma o in sosta e le condizioni in cui era parcheggiata - elementi, invece, ritenuti dal giudicante indispensabili ai fini dell'integrazione del reato, non potendosi stabilire, in difetto, neppure in maniera indiziaria, se l'imputato si fosse effettivamente posto alla guida del mezzo oppure no prima del parcheggio o se successivamente lo avrebbe condotto).

INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3489 del 26/10/2023

Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; P.M.: Dott.ssa Mariella Fanuli – V.P.O.

Imputato: C.V.;

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA – ABROGAZIONE DEL REATO – PERDURANTE RILEVANZA PENALE FINO ALLA DATA DEL 31.12.2023 – CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE DELL'EFFETTO ABROGATIVO.

Riferimenti normativi: art. 7, co. 2, D.L. n. 4/2019; art. 1, L. n. 197/2022; art. 2 c.p.

In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, la fattispecie delittuosa di cui all'art. 7, co. 2, D.L. n. 4/2019 deve ritenersi penalmente rilevante nei procedimenti penali definiti sino alla data del 31 dicembre 2023, nonostante l'intervenuta abrogazione del reato ad opera della L. n. 197 del 2022 degli artt. da 1 a 13 del citato D.L. n. 4 del 2019 e, quindi, anche del succitato art. 7. Ed invero, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore a partire dalla data del 1 gennaio 2024, pertanto, deve ritenersi perdurante fino a quella data l'applicazione dell'art. 7 e degli effetti penali da esso previsti, a nulla ostando il disposto dell'art. 2, co. 2, c.p.; ai fini della applicazione della legge penale, occorre, infatti, farsi riferimento, alla normativa vigente sia al momento del fatto che a quella vigente al momento di celebrazione del giudizio. (Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato l'imputato, nella veste di percettore del reddito di cittadinanza, avendo accertato che lo stesso aveva intrapreso lavoro dipendente omettendo di comunicare all'INPS, nel termine di quindici giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'avvio di tale attività e le conseguenti variazioni di reddito o di patrimonio, al fine di consentire all'ente previdenziale di revocare il beneficio ovvero di procedere alla riduzione dell'importo erogato. Il Giudice, pertanto, per effetto della clausola di postergazione dell'effetto abrogativo dell'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, contenuta nel comma 318 dell'art. 1 della L. n. 197 del 2022, ha ritenuto che il fatto attribuito a C.V. costituiva reato sia alla data di sua realizzazione sia, ancora, al momento di definizione del giudizio, a nulla rilevando la successiva, ancorchè anteriormente prevista, abrogazione della norma incriminatrice".)

INGIURIA

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 1176 del 26/04/2021

Giudice Est.: Dott. F. Malagnino; Pubblico Ministero: VPO Dott.ssa Anna Murianna

Imputato: M. M.L. +3

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

DIFFAMAZIONE - INGIURIA - INGIURIA DIGITALE - SOCIAL NETWORK - SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: artt. 594 e 595 c.p.

Integra l'ipotesi depenalizzata di ingiuria e non il delitto di diffamazione, la condotta di colui il quale insulti la vittima con epiteti offensivi, inviati con un commento scritto direttamente su un profilo pubblico del social network "Facebook" di cui la vittima medesima ne ha la disponibilità, in quanto, essendo il criterio discretivo tra le due fattispecie in esame incentrato sul concetto o meno di presenza della persona offesa nel contesto in cui l'insulto viene pronunciato, in siffatta ipotesi la vittima deve considerarsi "presente", benché in senso digitale, poiché essa ha sia l'immediata conoscenza dell'offesa sia l'immediata possibilità di reazione, potendo subito rispondere e potendo addirittura sopprimere all'istante il messaggio indesiderato ("Nel caso di specie, il giudice ha assolto l'imputato dopo aver qualificato giuridicamente il reato ascrittogli come ipotesi, oramai depenalizzata, di ingiuria, in quanto gli insulti da lui proferiti erano stati inviati con un commento, visibile al pubblico, dallo stesso scritto sul profilo pubblico "Facebook" ricadente nella disponibilità della vittima, ovvero sul profilo della testata giornalistica in cui ella, in qualità di redattrice, aveva appena pubblicato un proprio articolo riguardante l'imputato medesimo").

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

Tribunale di Lecce, Sezione G.I.P./G.U.P., sent. n. 973 del 19/10/2023

Giudice: Dott.ssa Giulia PROTO; Pubblico Ministero: dott. Luigi MASTRONIANI

Imputato: S. R. C.

Sentenza di giudizio abbreviato

MALTRATTAMENTI – FAMILIARI O CONVIVENTI – INTEGRAZIONE REATO – PERIODI DI QUIETE – TEMPO PROLUNGATO – REITERAZIONE CONDOTTE

Riferimenti normativi: art. 572 c.p.

In tema di maltrattamenti, non deve essere considerato come un ostacolo alla integrazione del reato la circostanza che la condotta sia inframezzata da periodi di calma. Ciò che rileva è invero il compimento di più atti di natura vessatoria idonei a determinare sofferenze e realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo (Fattispecie in cui veniva ritenuta sussistente la fattispecie di cui all'art. 572 c.p., nonostante la persona offesa avesse dato prova di un rapporto caratterizzato anche da periodi di quiete).

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 1158 del 15/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino; Pubblico Ministero: Dott. Alessandro Prontera

Imputato: A.S.

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE – LESIONI PERSONALI – CONCORSO DI REATI – ASSORBIMENTO DEL SECONDO REATO NEL PRIMO – ESLCUSIONE – RAGIONI – AGGRAVANTE EX ART. 576, COMMA 1, N. 5, COD. PEN. – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: artt. 572, 576, comma 1, n. 5), e 582 c.p.

È configurabile il concorso formale e non l'assorbimento del delitto di maltrattamenti con quello di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti e sempre che l'agente abbia avuto non soltanto l'intenzione di maltrattare ma altresì di ledere l'integrità fisica della persona maltrattata. Peraltro, sussiste l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n.5, c.p.: in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro. (Nel caso di specie il giudice ha ritenuto sussistente in capo all'imputato entrambi i reati contestatigli p. e p. dagli artt. 572 e 582, 585 c.p. (in relazione agli artt. 576 nn. 1 e 5 e 577 n.1 c.p.) avendo lo stesso cagionato alla ex compagna, dopo averla colpita su tutto il corpo, ed in occasione della commissione del reato di maltrattamenti, "algie gamba dx e trauma cranico non commotivo con stato di agitazione").

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., ordinanza archiv. del 13/10/2023 Giudice Est.: Dott. Sergio Mario TOSI; Pubblico Ministero: Dr.ssa E. Masetti

Imputato: VASIU Marcela

Archiviazione

MANCATA ESECUZIONE PROVVEDIMENTO GIUDICE CIVILE – MERO INADEMPIMENTO – RILEVANZA - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: art. 388, comma 2, c.p.

Ai fini dell'integrazione del delitto di inosservanza del giudicato civile in relazione a provvedimenti concernenti l'affidamento di minori o di persone incapaci, non è sufficiente la mera inosservanza delle prescrizioni giudiziali impartite in relazione alla gestione ed all'affidamento dei figli ma occorre che il soggetto attivo si sottragga agli obblighi prescritti mediante atti fraudolenti e simulati che siano espressione di malafede o di comportamento comunque intenzionale e preordinato all'elusione del giudicato in danno del diritto di visita del genitore non collocatario (nel caso di specie, il giudice penale ha archiviato il procedimento a carico della madre collocataria cui, in assenza di uno specifico calendario di gestione degli incontri padre-figlio, il padre non collocatario aveva contestato un generico comportamento ostruzionistico rispetto al proprio diritto di visita).

MISURE DI PREVENZIONE

Tribunale di Lecce, I sez. pen., sent. n. 3263 del 13/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga;

Imputato: M.C.

Assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

SICUREZZA PUBBLICA - MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE – SORVEGLIANZA SPECIALE – DIVIETO DI FREQUENTARE SOGGETTI PREGIUDICATI – VIOLAZIONE – ABITUALITÀ O SERIALITÀ DEI COMPORTAMENTI - FATTISPECIE

Riferimenti normativi: artt. 8, comma 4, e 75, D.Lgs. n. 159/2011;

Il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o sicurezza (ex art. 8, comma 4, del medesimo testo legislativo), è un reato abituale, ragion per cui la lesione concreta del bene giuridico si ha solo in presenza di un minimo di condotte avvinte da un nesso di ripetitività, soglia necessaria perché il fatto assuma rilevanza penale (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto non perfezionato il reato a fronte di un singolo episodio di frequentazione, sebbene accertato, poiché solo la violazione reiterata assume rilevanza penale. Pertanto, nonostante il provvedimento dispositivo della misura nei confronti dell'imputato prevedesse che questi non potesse intrattenersi neppure occasionalmente con soggetti pregiudicati, la violazione di una prescrizione ultronea rispetto ai casi tipizzati nella normativa di riferimento non costituisce condotta penalmente rilevante).

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE

Tribunale di Lecce, Sezione G.I.P./G.U.P., ordinanza del 09/11/2023

Giudice: Dott.ssa Giulia PROTO; Pubblico Ministero: dott. Alessandro PRONTERA

Imputato: C. A. + 1

Ordinanza di archiviazione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione;

MOLESTIA – DISTURBO ALLE PERSONE – CONFIGURABILITA' REATO – CONDOTTA OGGETTIVAMENTE MOLESTA – ESERCIZIO DEL DIRITTO.

Riferimenti normativi: art. 660 c.p.

In tema di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), se da un lato deve ritenersi sussistente il reato anche quando l'agente esercita o crede di esercitare un proprio diritto, in modo tale, tuttavia, da rivelare l'esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per biasimevole motivo, per altro verso, deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta a chi la subisce, richiedendosi invece che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio del preteso diritto. (Fattispecie in cui veniva ritenuto privo di carattere molesto l'epiteto "tutto bene?!" rivolto con tono irrisorio da un soggetto e dall'altro percepito come autentica forma di molestia ai suoi danni).

OMICIDIO

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., sent. n. 948 del 16/10/2023

Giudice: dott. Angelo Zizzari; Pubblico Ministero: dott.ssa Donatina Antonia Buffelli

Imputato: D.A.A.S.

Sentenza di condanna in abbreviato

PENA MASSIMA – CORNICE EDITTALE – TENTATIVO – OMICIDIO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI AUTONOME – CUMULO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DI CUI UNA AUTONOMA

Riferimenti normativi: artt. 56, 575 e 577 c.p.

In tema di tentato omicidio, nessun aumento può essere effettuato per circostanze aggravanti ulteriori rispetto a quella che determina la pena dell'ergastolo per la forma consumata e quindi la pena della reclusione non inferiore a dodici anni per la forma tentata, essendo la pena così applicata già nel suo massimo possibile. (Nel caso di specie, riconosciuta l'aggravante della premeditazione, alla pena base per il delitto di tentato omicidio, individuata tra i dodici e i ventiquattro anni, non è stato applicato alcun aumento per la sussistenza della contestata recidiva)

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., Ordinanza di archiviazione del 19/12/2023

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola Capano; Pubblico Ministero: dott.ssa Simona Rizzo

Indagato: ignoti

DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' – ISTIGAZIONE AL SUICIDIO – OMICIDIO COLPOSO – IN GENERE – COLPA MEDICA – PSICHIATRA – POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE – CONTENUTO – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: art. 409 e ss. c.p.p.; artt. 580 e 589 c.p.

Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e di protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso; nell'ipotesi di suicidio di un paziente affetto da turbe mentali, deve escludersi la sussistenza di un'omissione penalmente rilevante a carico del sanitario, quando risulti che il medico, nella specifica valutazione clinica del caso, si sia attenuto al dovere oggettivo di diligenza ricavato dalla regola cautelare, applicando la terapia più aderente alle condizioni del malato e alle regole dell'arte psichiatrica (Nel caso di specie, non si è ravvisata alcuna responsabilità penale del medico psichiatra e del personale sanitario in servizio presso la casa circondariale in relazione al decesso di un detenuto per impiccagione, sul rilievo che, alla luce dei dati clinici acquisiti e considerate le modalità, i mezzi e la tempistica del gesto autolesionistico posto in essere, non poteva ravvisarsi un rischio suicidiario).

OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE NEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tribunale di Lecce, Sezione G.I.P./G.U.P., ordinanza di archiviazione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, proc. n. 2976/21 RGGIP

Giudice: Dott.ssa Giulia PROTO; Pubblico Ministero: dott.ssa Maria VALLEFUOCO

Imputato: IGNOTO

Ordinanza di archiviazione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione;

REATI CONTRO LA P.A. – DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI – OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO – PERSONA OFFESA – PRIVATO DANNEGGIATO – LEGITTIMAZIONE – LEGITTIMAZIONE ALL'OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE – ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: artt. 90, 408, 410 c.p.p.; art. 328 c.p.

Nel reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., persona offesa è la pubblica amministrazione e non il privato, il quale può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale e non è pertanto legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata da pubblico ministero. (Fattispecie nell'ambito della quale il giudice ha dichiarato inammissibile l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione in quanto l'opponente non rivestiva la qualifica di persona offesa dal reato, trattandosi di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p., nell'ambito del quale la persona offesa è pacificamente da identificarsi nella sola P.A.).

PORNOGRAFIA MINORILE

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., ordinanza del 16/10/2023

Giudice: dott. Angelo Zizzari; Pubblico Ministero: dott.ssa Giorgia Villa

Imputati: P.M. +2

Ordinanza in materia di competenza territoriale

COMPETENZA PER TERRITORIO – *LOCUS COMMISSI DELICTI – TEMPUS COMMISSI DELICTI – TEMPUS COMMISSI DELICTI – PEDOPORNOGRAFIA – CONDIVISIONE SU APP DI MESSAGGISTICA INSTANTANEA*

Riferimenti normativi: artt. 8, 9 e 16 c.p.p.; artt. 600-ter e 600-quater c.p.

Il perfezionamento del delitto di diffusione di materiale pedopornografico avviene nel momento e nel luogo in cui è premuto il tasto invio con l'inserimento nel web, anche con una sola trasmissione e a prescindere dal fatto che il materiale giunga al destinatario. (Nel caso di specie è stata ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, in considerazione del rilievo per cui tra i reati ugualmente gravi contestati - art. 600-ter c. 3 c.p. -, il primo in ordine di tempo era stato commesso nel territorio di competenza del Tribunale di Lecce)

RECIDIVA

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 714 del 27/06/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Gatto; Pubblico Ministero: Dott.ssa Simona Rizzo

Imputato: C.E.

Condanna ex art. 438, 533, 535 c.p.p.

RECIDIVA – CONTESTAZIONE – OBBLIGATORIETÀ – APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: art. 99 c.p.

Per l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 99 c.p.., il Giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivamente sinonimo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla qualità ed al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra le condotte e ad ogni altro parametro significativo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza, al di là del riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (nel caso di specie il Giudice penale ha ritenuto sussistenti i presupposti della contestata recidiva reiterata specifica, atteso che l'imputato aveva commesso una pluralità di reati, anche specifici, senza soluzione di continuità).

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 875 del 29/09/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino; Pubblico Ministero: Dott. Massimiliano Carducci

Imputato: T.G.

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI – CONNESSIONE TELEOLOGICA – LESIONI PERSONALI – RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE – SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE

Riferimenti normativi: artt. 81, 337, 582, 585 (in relazione all'art. 576 n.1) c.p.

Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non già quegli atti, che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. In questa ultima ipotesi, l'ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, con l'effetto che, se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni, non sia fine a sé stesso, ma venga posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per la sussistenza dell'aggravante della connessione teleologica. (Nel caso di specie il giudice ha ritenuto applicabile in capo all'imputato la circostanza aggravante del nesso teleologico, per aver commesso il delitto di lesioni al fine di resistere agli Ufficiali di p.g. e sfuggire al tentativo di questi ultimi di placarlo e farlo desistere dall'avvicinarsi ai condomini e continuare ad inveire contro di loro).

RICETTAZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 1007 del 03/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino; Pubblico Ministero: Dott.ssa Erika Masetti

Imputato: M.J.

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

DELITTO DI RICETTAZIONE – ARMI DA FUOCO O DA SPARO – DETENZIONE DI ARMA CLANDESTINA – CONFIGURABILITÀ DEL CONCORSO DEI REATI – SUSSISTENZA.

Riferimenti normativi: artt.81, 697, 648 c.p.

Il possesso di un'arma clandestina, integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma. Si ha concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima. (Nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 697c.p.-art. 23 co.4 L. 110/75- e art 648 c.p. atteso che lo stesso deteneva presso la propria abitazione un'arma clandestina con matricola abrasa, segnatamente un fucile da caccia semiautomatico marca FRANCHI modello Asso L. cal. 12 mai denunciata all'autorità, e che lo stesso acquisto o ricezione dell'arma privata dei suoi segni d'identificazione integra il delitto di ricettazione).

RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE

<u>Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., Ordinanza di archiviazione del 19/12/2023</u> Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola Capano; Pubblico Ministero: dott. Alberto Santacatterina

Indagato: A.G.A.

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE – RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE – ADEMPIMENTO DI UN DOVERE – ESERCIZIO DI UN DIRITTO – CONFIGURABILITA'.

Riferimenti normativi: artt. 51 e 622 c.p.; artt. 410 c.p.p.

La condotta di rivelazione è tipica soltanto se avviene in assenza di "giusta causa", criterio, questo, più ampio rispetto alle cause di giustificazione, dal momento che viene in gioco il criterio della proporzione tra beni che va integrato con quello del danno, nel senso che deve sussistere equilibrio tra danno cagionato e danno evitato e la rivelazione deve essere necessaria per salvaguardare l'interesse collidente con quello tutelato dal segreto. Affinché sussista la giusta causa della rivelazione di segreto professionale è necessario che vi sia un interesse positivamente valutato sul piano etico-sociale, proporzionato a quello posto in pericolo dalla rivelazione, e che la rivelazione costituisca l'unico mezzo per evitare il pregiudizio dell'interesse riconoscibile in capo all'autore della stessa. A tal fine integrano una giusta causa o una causa di giustificazione le norme giuridiche che impongono al professionista la rivelazione del segreto, ad esempio l'obbligo di denuncia o referto (artt. 361 e 365), ovvero l'obbligo e il diritto di rendere testimonianza (Nel caso di specie, l'avvocato A.G.A. rendeva dichiarazioni asseritamente in violazione dell'art. 622 c.p. nella veste processuale di persona offesa e testimone del delitto di atti persecutori posti in essere in suo danno. Tale condotta rinveniva la sua giustificazione nel dovere - diritto di rendere testimonianza).

SOSTANZE STUPEFACENTI

Tribunale di Lecce, sezione G.I.P./G.U.P., sent. n. 763 D.D.A. del 12/07/2023

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; Pubblico Ministero: Dott.ssa Giovanna Cannarile

Imputato: C.V.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE – ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI – MORTE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO – NESSO DI CAUSALITÀ – VIOLAZIONE DELLA REGOLA PRECAUZIONALE – COLPA

Riferimenti normativi: 73, c. 1, D.P.R. n. 309/90, artt. 586 e 589 c.p.

In tema di morte o lesioni come conseguenza del delitto di cessione di sostanza stupefacente, affinché il decesso dell'assuntore possa imputarsi al cedente, oltre al nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta di cessione della sostanza e l'evento morte, è necessario che sussista la colpa in concreto consistita nella violazione di una regola precauzionale - diversa da quella che incrimina la condotta di cessione - con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi in relazione alle circostanze del caso di specie conosciute o comunque conoscibili dall'agente al momento del fatto. (Nel caso in questione, il giudice ha ritenuto che la cessione di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, superiore ampiamente alla singola dose, destinato ad un soggetto particolarmente vulnerabile, poiché assuntore abituale appena allontanatosi da un programma di recupero in comunità terapeutica durato circa due anni - circostanza questa ben nota all'imputato - costituisse una violazione della regola precauzionale idonea a configurare la colpa in capo allo spacciatore e, quindi, ad imputare psicologicamente allo stesso l'evento morte dell'acquirente, verificatosi a distanza di poche ore dalle plurime assunzioni di cocaina rese possibili dalla detta cessione).

TRUFFA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 1719 del 10/05/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola;

Imputato: S.S. alias F.A.

Condanna ex art. 530 e 533 c.p.p.

1. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE

Riferimenti normativi: art. 640 c.p.

Nel reato di truffa, nella specie contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto l'imputato che, per il tramite di alcuni suoi collaboratori, prometteva elevanti rendimenti in spazi pubblicitari "on line", responsabile del reato di truffa, in quanto, con intento ingannatorio, carpiva la fiducia della controparte in ordine alla stipulazione di un contratto di investimento e alla relativa acquisizione del danaro da investire in suddetti spazi, tacendo, così, maliziosamente, tanto ai collaboratori, quanto ai clienti, l'omesso investimento delle somme che, una volta giunte le richieste di rimborso del capitale investito, erano difficili da recuperare)

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 1086 del 28.11.2023

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; Pubblico Ministero: dott.ssa Maria Grazia Anastasia

Imputato: A.I. M.

Assoluzione ex art. 442, in relazione all'art. 530 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 570 e 570 bis c.p.

La fattispecie di cui all'art. 570 c.p. postula, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, un inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto deve fornire; quanto all'elemento soggettivo, la responsabilità penale per il delitto in esame è esclusa, per assenza di dolo, quando il soggetto versi in una condizione di effettiva, oggettiva, persistente e incolpevole incapacità economica, tale da giustificare l'inottemperanza per un lungo lasso di tempo, la quale però non può essere assimilata all'indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvenienza (Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto di assolvere l'imputato dal delitto ascrittogli ritenendo che egli non si fosse deliberatamente sottratto al mantenimento della figlia, ma che lo stesso avesse pagato ciò che poteva, tenuto conto della sua parziale invalidità che si rifletteva sulla sua capacità lavorativa limitandone le opportunità, ma anche della nascita di una seconda figlia, facente parte di un nuovo nucleo familiare di cui fa parte l'imputato, il cui indicatore ISEE supera di poco i 5000 euro)

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., ordinanza del 10/01/2024

Giudice: dott. Angelo Zizzari; Pubblico Ministero: dott.ssa Rosaria Petrolo

Indagato: C.R.

Ordinanza di ulteriori indagini a seguito di udienza

DELITTO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA – INDIGENZA DEL REO – CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – ONERE PROBATORIO

Riferimenti normativi: art. 570-bis c.p.

La disagiata condizione economica dell'obbligato alla corresponsione di assegno in materia di separazione dei coniugi e affidamento dei figli non fa venir meno il dovere di garantire i mezzi di sussistenza; in presenza del totale inadempimento dell'obbligato; la sola indicazione dello stato di disoccupazione non è sufficiente a determinare il venir meno del suddetto dovere, quando non risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica, incombendo sull'imputato l'onere, come per tutte le cause di giustificazione, di allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi.

VIOLENZA SESSUALE

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sentenza n. 515 del 10/05/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca MARIANO; Pubblico Ministero: Dott.ssa Rosaria PETROLO

Imputato: D.F.M

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

VIOLENZA SESSUALE – ATTI SESSUALI CON MINORENNE – TESTIMONIANZA DEL MINORE PERSONA OFFESA – VALUTAZIONE – INDICAZIONI METODOLOGICHE

Riferimenti normativi: artt. 609 bis e 609 ter c.p.

In tema di violenza sessuale commessa nei confronti di minori in tenera età, benché il giudice possa trarre il proprio convincimento in ordine alla responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa – senza la necessità di applicare le regole probatorio di cui all'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni – è necessario che la valutazione della credibilità del minore sia di carattere onnicomprensivo, dovendosi tenere conto, non solo della intrinseca coerenza e dell'assenza di elementi di fantasia o volutamente inquinanti, ma anche di una serie di fattori concreti, quali l'attitudine del minore a testimoniare, in termini intellettivi ed affettivi, la capacità di recepire informazioni, di ricordare i fatti e raccordarli tra loro, le condizioni emozionali che lo proiettano nel mondo esterno, le dinamiche familiari di provenienza, la rielaborazione personale.

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., sentenza n. 759 dell'11/07/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Gatto; Pubblico Ministero: Dott. Alberto Santacatterina

Imputato: M.A.

Condanna ex art. 438, 533, 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA PERSONA – VIOLENZA SESSUALE IN GENERE – REATO DI CUI ALL'ART. 609-BIS COD. PEN. – CASO DI MINORE GRAVITÀ – CONFIGURABILITÀ – CONDIZIONI – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: art. 609-bis, comma 3, c.p.

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, c.p., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata limitata in maniera grave e che non sia stato arrecato un danno grave alla vittima (nel caso di specie il Giudice penale ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante del fatto di minore gravità, atteso che in primo luogo si era trattato di un singolo episodio avente ad oggetto dei palpeggiamenti durati pochissimi minuti, in parte al di sopra dei vestiti della persona offesa e che in secondo luogo l'imputato, resosi conto dell'irrigidimento della vittima, aveva immediatamente desistito dal proseguire l'azione).

Tribunale di Lecce, sezione G.I.P./G.U.P., sent. n. 837 del 21/09/2023

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; Pubblico Ministero: Dott. Luigi Mastroniani

Imputato: M.V.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE – VIOLENZA SESSUALE – MINORI – ABUSO DI AUTORITA' PRIVATA – DIFFERENZA TRA "COSTRIZIONE" E "INDUZIONE"

Riferimenti normativi: artt. 609 bis, commi 1 e 2, e 609 ter c.p.

In tema di violenza sessuale, si configura la violenza per "costrizione" mediante abuso di autorità ex art. 609 bis c.1 c.p. – e non quella per "induzione" prevista dal secondo comma dello stesso articolo - ogniqualvolta sussista non solo un rifiuto, ma anche una mancata adesione da parte della persona offesa all'altrui volere, cioè in assenza di un esplicito consenso al compimento dell'atto sessuale. L'adesione della vittima, seppur frutto di un viziato processo di formazione della vittima integra, invece, la diversa fattispecie di violenza sessuale per induzione ex art. 609 bis c. 2 c.p. (Nel caso di specie il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie della violenza sessuale per "costrizione" atteso che l'imputato, approfittando della vulnerabilità della vittima e strumentalizzando la propria autorità "privata" - discendente dal ruolo di fiducia rivestita all'interno dell'intero nucleo familiare della persona offesa - poneva la minore nella condizione di non potersi efficacemente opporre agli atti sessuali compiuti in suo danno e dunque di non poter neppure "aderire" sia pure per "induzione" agli atti sessuali impostile).

- AREA CIVILE -

AFFIDAMENTO CONDIVISO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza. n. 1191 del 26/05/2020

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

S.S. (ricorrente) **c/ M.E.** (resistente)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOLGIMENTO MATRIMONIO - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - FAMIGLIA - AFFIDAMENTO CONDIVISO – MODALITÀ DI COLLOCAZIONE DEI FIGLI MINORI – INTERESSE DEL MINORE – FREQUENTAZIONE PARITARIA

Riferimenti normativi: art. 337-ter c.c.

Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (Nel caso di specie, il Giudice, nonostante l'inadempimento del genitore ricorrente rispetto agli obblighi di natura morale ed economica, ha ritenuto di non modificare il regime di affidamento condiviso del minore, sì da permettere un perdurante coinvolgimento del padre inadempiente nelle scelte di vita del figlio.).

AMMONIMENTO DEL GENITORE INDAMPIENTE EX ART. 709-ter C.P.C.

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza. n. 1191 del 26/05/2020

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

S.S. (ricorrente) **c/ M.E.** (resistente)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIVORZIO CONTENZIOSO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - DOVERE DI MANTENERE RAPPORTI CON LA PROLE - AMMONIMENTO DEL GENITORE INDAPEMIENTE - REQUISITI - FATTISPECIE

Riferimenti normativi: art. 709-ter c.p.c.

La condotta del genitore che abbia abbandonato i rapporti con il figlio e che, dunque, sia inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento di questo, giustifica, visto il preminente interesse del minore, la pronuncia di un ammonimento orientato in tal senso ai sensi dell'art. 709-ter c. 2 n.1 c.p.c., in tal guisa da consentire che il genitore inadempiente possa modificare la sua condotta ed evitare quei comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito del giudizio di divorzio, ha accolto la tesi della resistente volta a denunziare l'inadempimento del ricorrente rispetto agli obblighi tanto di natura economica quanto di natura morale, nonché il rapido abbandono, da parte di questo, del percorso intrapreso con i Servizi Sociali per il ripristino dei rapporti con il figlio e ha ammonito, pertanto, il genitore ricorrente a mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente il minore.).

ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2959 del 02/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

M.C. (ricorrente) **c/ N.E.** (resistente)

ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO – ERRORE – DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA'

Riferimenti normativi: artt. 122 e 243-bis c.c.

L'essenzialità dell'errore, necessario per l'annullamento del matrimonio ex art. 122 c.c. e riguardante lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, sussiste anche quando pur avendo le parti già manifestato astrattamente l'intenzione di convolare a nozze, tale intenzione sia stata affrettata e resa concreta al solo fine di legittimare la famiglia che stava per nascere, nonché per "riparare" alla gravidanza intervenuta fuori dal matrimonio (Nel caso di specie parte ricorrente, seppur vivesse una relazione ultradecennale e stabile con la compagna e con la quale avrebbe avuto voglia di sposarsi in futuro, affrettava l'intenzione e conseguentemente i preparativi del matrimonio col solo fine di "riparare" la gravidanza intervenuta fuori dal matrimonio. Di conseguenza, il Giudice, accertata l'essenzialità dell'errore, nonché gli ulteriori presupposti del disconoscimento della paternità e il venir meno della coabitazione per un anno dalla scoperta dell'errore, dichiarava l'annullamento del matrimonio).

AZIONE DI RIDUZIONE

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 2241 del 25/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

M.G. (attrice) c/ M.A. e A.L. (convenuto)

AZIONE DI RIDUZIONE – SIMULAZIONE – DONAZIONE DISSIMULATA

Riferimenti normativi: art. 555 c.c.

È preclusa al Giudice qualsivoglia disamina della domanda di riduzione della donazione asseritamente dissimulata dalla vendita di un immobile in assenza di una preventiva e specifica domanda volta all'accertamento della simulazione dell'atto di vendita e della dissimulata donazione. (Nella specie, l'attore ha proposto azione di riduzione avente ad oggetto alcuni atti di compravendita, assumendo che questi dissimulassero delle donazioni, omettendo, tuttavia, di proporre la preventiva domanda sulla fattispecie costitutiva presupposta (i.e. domanda di accertamento della simulazione); il Tribunale, pertanto, ha dichiarato inammissibile la domanda di riduzione).

CESSIONE DEL CREDITO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2466 del 13/09/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

D.P.G. (attore) **c/ P. S.r.l.** (convenuta).

CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE IN BLOCCO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – BANCARI - PROVA

Riferimenti normativi: art. 58 TUB – art. 1264 c.c.

In materia di cessione in blocco di crediti, la specifica contestazione del rapporto di cessione da parte del debitore importa l'onere, per il cessionario, di dimostrare tanto la validità ed efficacia della cessione, quanto l'incorporazione dello specifico credito nella cessione in blocco. A tal fine, per esigenze di tutela del debitore convenuto, non è ritenuta sufficiente la mera produzione della Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso di cessione, in assenza di ulteriori elementi idonei ad indentificare lo specifico credito oggetto di cessione quale, ad esempio, la dichiarazione fatta dal cedente al ceduto in ordine all'avvenuta cessione dello specifico credito azionato. (Nel caso di specie il Giudice, pronunciando in materia di cessione in blocco di crediti, accoglieva l'opposizione avverso il d.i. azionato, accertando il difetto di legittimazione attiva della società opposta sul presupposto della mancata dimostrazione da parte di quest'ultima, a seguito di contestazione, della titolarità del credito preteso).

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3405 del 12/12/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

B.B. S.p.a. (attore) **c/C. di S. N.** (convenuto)

CESSIONE DI CREDITO – NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI – INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE – RISOLUZIONE – RISARCIMENTO DEL DANNO

Riferimenti normativi: art 1264 c.c., artt. 69 e 70 RD 2440/1923 e art. 106 del Codice degli Appalti.

La notifica degli atti di cessione alla PA è a forma libera e non deve seguire la normativa per la notificazione degli atti giudiziari: nessuna delle norme (art 1264 c.c.; artt. 69 e 70, R.D. n. 2440/1923 e art. 106 del Codice degli Appalti) stabilisce particolari modalità o requisiti della notifica, essendo sufficiente che il ceduto ne venga messo a conoscenza in modo certo, in modo da poter opporre il proprio eventuale rifiuto nei termini. Inoltre, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Nel caso di specie, il Comune convenuto non ha invece assolto al proprio onere probatorio non avendo prodotto documentazione comprovante l'effettivo accredito delle somme dovute e non potendo valere in tal senso la sola emissione del mandato di pagamento).

CLAUSOLE DI CONTINUAZIONE NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2961 del 03/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

R.G. – R-M.C. (attori) c/ E.V. di A. e G. R. s.n.c. (convenuta)

MORTE DI UN SOCIO DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO – FACOLTA' DEROGA ART. 2284 C.C. NELLO STATUTO SOCIETARIO – CLAUSOLE DI CONTINUAZIONE – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: artt. 458, 2284 e 2293 c.c.

Le clausole cd. di continuazione, ossia pattuizioni dirette a regolare in via convenzionale gli effetti derivanti dalla morte di un socio ed assicurare il passaggio generazionale dell'impresa, in deroga alla regola generale di liquidazione della quota di cui all'art. 2284 c.c. (applicabile alla società in nome collettivo in forza dell'art. 2293 c.c.), devono ritenersi valide in quanto compatibili sia con le norme del diritto societario sia con le norme del diritto successorio e, in particolare, del divieto di patti successori previsto dall'art. 458 c.c., rilevando che, "in questi casi, l'erede diventa socio in forza di un accordo che è atto fra vivi alla cui stipulazione i soci sono rispettivamente obbligati o facoltizzati".

COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 2969 pubbl. il 3/11/2023

Giudice Estensore: Dott. Mario Cigna.

L. A., L. N., L. A., L. L. (attori) c/ M.S. (convenuto).

DANNO DA EMOTRASFUSIONE – PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – DANNO IURE PROPRIO – ECCEZIONE COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO – INDENNIZZO UNA TANTUM EX ART. 2, CO. 3, LEGGE N. 210/1992 – ONERE DELLA PROVA – AVVENUTO PAGAMENTO.

Riferimenti normativi: artt. 2059, 2967 c.c.; artt. 1, 2 comma 3, legge n. 210/1992.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della L. n. 210 del 1992, in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" – dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettando tale beneficio "iure proprio" e non iure hereditario e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge, purché vi sia prova, con onere a carico della parte che eccepisce la compensazione, dell'avvenuto pagamento" (Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'eccezione di compensazione sollevata dal Ministero avendo quest'ultimo omesso di dimostrare non solo la corresponsione di detto indennizzo in favore degli attori, ma altresì di indicare l'opzione dagli stessi esercitata, di cui al citato articolo, tra l'assegno reversibile e il pagamento "una tantum", stabilito in misura fissa dalla legge).

COMPENSO PROFESSIONALE

Tribunale di Lecce, I sez., n. cronol. 17714 del 01/12/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella

V.C. (ricorrente) c/O.A. (resistente)

PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE – COMPENSO PROFESSIONALE – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA – ESCLUSIONE – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: art. 1176, 1218, 2236 c.c.

La proposizione di un ricorso in appello in forza di censure manifestamente infondate nonché sulla base di una interpretazione della normativa vigente errata e contraria ai consolidati principi in materia, costituisce violazione del dovere di diligenza tale da configurare un inadempimento contrattuale. Pertanto l'appello così proposto, costituendo un'attività professionale inutile già ex ante pronosticabile come tale, determina la perdita del diritto al compenso professionale (Nel caso di specie, il giudice ha rigettato la domanda del ricorrente di riconoscimento del compenso professionale per l'attività di assistenza giudiziale espletata in favore dell'assistito poiché, non solo l'appello era da intendersi ai limiti dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.", essendo lo stesso "pretestuoso e pertanto infondato nel merito" ma, altresì, lo stesso era stato proposto senza formulare specifiche ragioni di censura e critica alla motivazione del Tribunale né indicare le norme di legge in ipotesi violate dal primo giudice, limitandosi a riproporre a sostegno dell'impugnazione – in modo confuso e ridondante – le medesime argomentazioni già spese nel giudizio di primo grado).

CONTRATTO ATIPICO PER RIVENDITORE AUTORIZZATO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3244 del 28/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino

G.L.P. (attrice) **c/ R.C.** (convenuto)

CONTRATTO ATIPICO PER RIVENDITORE AUTORIZZATO – INAMDEPIMENTO CONTRATTUALE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO SECONDO BUONA FEDE E CORRETTEZZA – RECESSO DAL CONTRATTO SENZA ADEGUATO PREAVVISO

Riferimenti normativi: artt.1322c.c., 1470 ss. c.c, 1559 ss. c.c, 1703 s.s. c.c; artt. 1218, 1372, 1375, 1175 c.c.

In un contratto per rivenditore autorizzato sussiste inadempimento del produttore per violazione dell'obbligo di buona fede se il produttore recede dal contratto senza adeguato preavviso, dopo che è già intervenuto un nuovo ordine del rivenditore. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio instaurato dal rivenditore autorizzato al fine di ottenere il rimborso della merce invenduta rimasta in magazzino oltre al risarcimento del danno, ha ritenuto che l'improvviso e immotivato recesso da parte del fornitore da un consolidato rapporto commerciale integri una violazione dell'obbligo di tenere un comportamento improntato alla buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. di rilevanza tale da configurare un inadempimento contrattuale. Ha, dunque, condannato il convenuto a rifondere il valore monetario dei beni ordinati e mai pervenuti in negozio, oltre al danno all'immagine derivante dalla diminuzione della considerazione, sotto il profilo commerciale, che la clientela poteva nutrire per il rivenditore a seguito dell'ordine inevaso. Per contro, ha rigetto la domanda relativa al rimborso del prezzo della merce invenduta, non avendo la società convenuta precluso all'attore di rivendere le giacenze di magazzino).

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 3416 del 15/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

T.F. (ricorrente) c/ M.A.D. S.R.L. (resistente)

RAPPORTO DI LAVORO – CONTRATTO DI APPRENDISTATO – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO – DECORRENZA DEL PERIODO DI PREAVVISO – LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO

Riferimenti normativi: art. 42, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 81/2015; art. 2118 c.c.; artt. 15 e 58, CCNL Alimentazione Panificazione Aziende Artigiane del 23/02/2017

In tema di contratto di apprendistato, entrambe le parti possono esercitare la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione. In caso contrario, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, qualora il datore di lavoro eserciti la facoltà di recesso ha l'obbligo di dare tempestivo preavviso al lavoratore e il periodo di preavviso decorre dalla scadenza del periodo di formazione. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della automatica trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha ritenuto non sussistente il diritto invocato dalla ricorrente in quanto il recesso esercitato dal datore di lavoro è stato tempestivo sulla base delle comunicazioni inoltrate alla lavoratrice dapprima con messaggio Whatsapp, successivamente con messaggio telefonico e, infine, con raccomandata).

CONTRATTI BANCARI - OPZIONE "FLOOR"

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 53 del 04/01/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino

C.A. (attore) **c/ B.P.P.** (convenuta)

CLAUSOLE DI OPZIONE "FLOOR" – ASIMMETRIA INFORMATIVA – APPLICABILITÁ DELLA DISCIPLINA DEL CONSUMATORE – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 1341, 1813 ss. c.c.; art. 21 T.U.F.; artt. 27 e ss. Regolamento Consob del 1998

Nell'ambito di un contratto di mutuo chirografario, la clausola di previsione del tasso minimo esprimente la cd. opzione "floor" non rientra nell'ambito della tassativa elencazione di cui all'art. 1341 c.c. Pertanto, tale pattuizione non necessita della specifica approvazione per iscritto da parte del mutuatario a favore del quale non opera la disciplina del consumatore. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle rate insolute di un contratto di mutuo, ha ritenuto insussistente un significativo squilibrio tra i diritti ed obblighi tra le parti, valorizzando, oltre alla portata letterale dell'art 1341 c.c, anche la qualità di imprenditore rivestita dall'attore).

CONTRATTO DI TRASPORTO

Tribunale di Lecce, I sez., n. cronol. 16058 del 10/11/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella

C.F. (ricorrente) c/ U. S.p.a. (resistente)

SPEDIZIONE – TRASPORTO – PRESCRIZIONE – ATTO INTERRUTTIVO – DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO – ESTENSIONE AD ALTRI COOBBLIGATI SOLIDALI

Riferimenti normativi: artt. 1310, 2953 c.c.; art. 7-ter, D.Lgs. n. 286/2005

Qualora intervenga un giudicato di condanna (al quale è assimilato un decreto ingiuntivo non opposto), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio. (Nel caso di specie, lo spedizioniere aveva sollevato eccezione di prescrizione del credito; eccezione, tuttavia, rigettata dal giudice in virtù dell'equiparazione di un decreto ingiuntivo non opposto – quale quello emesso in favore dell'attore ai danni del committente – ad una pronuncia di condanna con conseguente conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale).

CONDOMINIO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 3214 del 23/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

M.A.+1 (attori) c/R.T.(convenuto)

DELIBERA CONDOMINIALE – NULLITA'- DIRITTO DI PROPRIETA' CONDOMINI

Riferimenti normativi: artt. 1137 e 1346 c.c.

Devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini. (Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere l'annullamento o la declaratoria di nullità della delibera condominiale incidente sul diritto di proprietà dei singoli condomini, ha accolto la domanda promossa dagli attori dichiarando la nullità della delibera condominiale impugnata, in quanto incidente sul diritto di proprietà degli stessi nonché senza esplicitazione di alcuna motivazione).

CUMULABILITA' PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 3682 del 7/12/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

L.M. (attore) **c/I.** (convenuto)

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' – RENDITA INAIL – SOVRAPPONIBILITA' PRESTAZIONI

Riferimenti normativi: art. 1, comma 43, L. n. 335/1995

Il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell'Inail per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento del diritto del ricorrente al cumulo dell'assegno ordinario di invalidità con la rendita Inail, ha rilevato che le prestazioni di cui si discute non fossero completamente sovrapponibili, essendo riferite a diversi eventi invalidanti e ha pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente al cumulo delle due prestazioni).

DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3050 del 09/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

R.F. (Attore) **c/ R.F.M.** (Convenuta)

DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA – NESSO EZIOLOGICO – ONERE DELLA PROVA – CASO FORTUITO

Riferimenti normativi: art. 2051 c.c.

In tema di responsabilità da cose in custodia, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che può essere integrato da un fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza rilevanza alcuna della diligenza o meno del custode. Pertanto, a norma dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Ne discende che, qualora si accerti che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve ritenersi integrato il caso fortuito, sicché la cosa in custodia si riduce al rango di mera occasione dell'evento e la condotta del danneggiato, di contro, assurge quale fattore idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, escludendo per questa via la responsabilità del custode. (Nel caso di specie, il Giudice nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno subito in seguito ad una caduta dalle scale di uno studio professionale, accertava che la condotta dell'attrice era stata idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno. Nello specifico, riteneva che a causare la perdita di equilibrio dell'attrice fosse stato lo sfilarsi improvviso di una scarpa e conseguenzialmente che il gradino collocato nelle immediatezze della porta di ingresso, degradasse a mera occasione del sinistro).

DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2840 del 24/10/2023

Giudice: Dott. Mario Cigna

A.D., G.M., R.M. (attori) **c/ M.D.** (convenuto)

DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – CRITERI DI LIQUIDAZIONE EQUITATIVA – SISTEMA A PUNTO VARIABILE – TABELLE DI MILANO 2022

Riferimenti normativi: artt. 1226 e 2059 c.c.

In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal coniuge e dai figli del de cuius operando la relativa quantificazione sulla scorta delle tabelle milanesi 2022, con attribuzione di un punteggio per ciascuno dei cinque parametri ivi indicati, tenuto altresì conto delle circostanze del caso concreto).

DANNO DA PREMORIENZA

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 3226 del 23/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

C. di A. (appellante) c/ R.M.M. + altri (appellati)

DANNO DA COSE IN CUSTODIA – RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO DA PREMORIENZA

Riferimenti normativi: art. 2051 c.c.

In ipotesi di risarcimento del danno, nel caso in cui la vittima primaria delle lesioni deceda per causa diversa dalla menomazione subita a seguito del sinistro, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile. Pertanto, il danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (Nel caso di specie, la danneggiata, la quale aveva riportato lesioni personali per essere incappata in una lesione del manto stradale, è deceduta prima della conclusione del giudizio a causa di una patologia tumorale indipendente dal sinistro).

DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL G.O. IN FAVORE DEL G.A.

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1117 del 20/04/2022

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

C.D.A. e C.A.C. (ricorrenti) c/ A.S.S. (resistente)

DIFETTO DI GIURISDIZIONE G.O. – GIURISDIZIONE G.A. – RIPARTO COMPETENZA IN CASO DI PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. – EMANAZIONE DECRETO DI RILASCIO DA PARTE DELLA P.A.

Riferimenti normativi: L. n. 560/1993; artt.7 e 133 c.p.a.

Il Giudice ordinario, è competente a decidere le controversie introdotte da chi si opponga ad un provvedimento della pubblica amministrazione si rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui completa applicazione, richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo in quanto l'istanza di regolarizzazione del rapporto di locazione e di assegnazione dell'alloggio in sanatoria precede l'emanazione del decreto di rilascio e, pertanto, si incardinano in un rapporto di natura pubblicistica per cui l'amministrazione ha esercitato il proprio potere discrezionale, contemperando il pubblico interesse con quello privato. Invero, l'amministrazione ha opposto un diniego, seppur tacito, alle pretese di parte ricorrente, ritenendo la stessa in difetto dei requisiti necessari ad ottenere il titolo abitativo).

DIRITTO AL TRASFERIMENTO

Tribunale di Lecce, sez. lav., ord. n. 49392 del 20/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

C.M.R. (ricorrente) c/ POSTE ITALIANE S.p.A. (resistente)

DIRITTO AL TRASFERIMENTO – ASSISTENZA AL FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP - SEDE DI LAVORO PIÙ VICINA AL LUOGO DI RESIDENZA – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: art. 700 c.p.c., art. 33, commi 3 e 5, della Legge n. 104/1992

In tema di diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro in un ambito territoriale più vicino al luogo di residenza e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, grava sul datore di lavoro l'onere di provare, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti, la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste da parte del dipendente. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere l'immediato trasferimento presso altra sede lavorativa di Poste Italiane S.p.A., ha ritenuto non sussistente il diritto invocato dalla ricorrente in quanto il datore di lavoro ha documentato le ragioni organizzative, tecniche e produttive ostative all'accoglimento della richiesta di trasferimento).

DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3349 del 07/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

C. D. C. (appellante) c/S. C. (appellato)

ISTANZA DI DISCONOSCIMENTO – SPECIFICITÀ DELLA CONTESTAZIONE – COPIA SCRITTURA PRIVATA – INEFFICACIA

Riferimenti normativi: art. 214 c.p.c.; art. 215, comma 1, n. 2) c.p.c.

Non è meritevole di accoglimento l'istanza di disconoscimento in assenza di una puntuale contestazione in ordine al difetto di conformità della copia rispetto all'originale mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. In assenza di tale specifica contestazione, il disconoscimento deve ritenersi privo di efficacia. (Nel caso di specie, parte appellata si era limitata a rilevare genericamente la non conformità all'originale della copia della scrittura esibita nel giudizio monitorio, senza specificare in che cosa dovesse consistere la difformità lamentata rispetto all'originale. Essa parte non aveva nemmeno dedotto di non conoscere la detta scrittura, così da ritenere ignoto allo stesso il contenuto del documento originale e le eventuali difformità rispetto alla copia).

DONAZIONE INDIRETTA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2843 del 24/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

P.O. (Attore) c/ P.A.M. (Convenuta)

DONAZIONE INDIRETTA – COINTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE – LIBERALITA' – DENARO PERSONALE – TITOLARITA' DEL DENARO VERSATO

Riferimenti normativi: 809 c.c.

La mera cointestazione del conto corrente alimentato unicamente con denaro personale del de cuius è dato neutro ai fini della ricostruzione dello spirito donativo della de cuis. La cointestazione del conto corrente può quindi configurare una liberalità indiretta solo nei casi in cui venga dimostrato in concreto l'animus donandi del de cuius, ossia che il proprietario del denaro non avesse, al momento della cointestazione del conto, altro scopo che quello della liberalità. (Nel caso di specie, il Giudice nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere la reintegra della quota di legittimario sull'eredità materna, rigettava la domanda di riduzione proposta dall'attore, rilevando che l'attore avrebbe dovuto proporre domanda di restituzione delle somme di denaro sottratte dalla sorella alla madre).

ECCEZIONE DI PAGAMENTO E ONERE DELLA PROVA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3048 del 09/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

V. A. P. (appellante) c/ M. M. (appellato) e E. SRL (appellata)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – FATTURE – ECCEZIONE DI PAGAMENTO – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: art. 339 c.p.c., art. 633 c.p.c., art. 645 c.p.c.

L'eccezione di pagamento avanzata dalla parte opponente (odierna appellante) in ordine al credito dedotto in via monitoria, importa il riconoscimento, da parte della stessa, e quindi la piena prova, sia dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte del creditore ingiungente sia della correttezza dell'importo richiesto a tal fine, con conseguente assolvimento dell'onere della prova altrimenti gravante in merito su parte opposta. (Nel caso di specie, parte appellante, quale opponente nel giudizio di primo grado, assumeva di aver provveduto al pagamento della fattura posta a fondamento del D.I. opposto a mezzo bonifico bancario indirizzato ad una terza società, esecutrice di altre prestazioni lavorative, in ragione degli accordi intercorsi tra le parti tutte in tal senso. Parte appellante, tuttavia, non aveva fornito la prova di tali accordi, emergendo invece dalla causale della fattura pagata con il bonifico in questione l'indicazione ben dettagliata dei lavori, eseguiti dalla società terza, a cui la stessa si riferiva).

ESECUTORIETÀ DELLE SENTENZE

Tribunale di Lecce, II sez., ord. n. 8122 del 16/06/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

R. S.r.l.u. (attrice) c/ M.W. S.p.a. (convenuta).

IMPUGNAZIONI – APPELLO – SOSPENSIONE EFFICACIA ESECUTIVA – ORDINANZA INCOMPETENZA – NATURA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO – PRESUPPOSTI – LIMITI

Riferimenti normativi: artt. 282, 283 c.p.c.

L'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata possono essere sospese, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale. La possibilità di sospensiva, tuttavia, trova concreta attuazione solo nei confronti delle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, dovendosi ravvisare, viceversa, un limite oggettivo di esecutorietà sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento. (Nel caso di specie il Giudice, pronunciando sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di incompetenza per territorio emessa dal Giudice di Pace, ne dichiarava l'inammissibilità, sul presupposto della natura evidentemente dichiarativa di tale provvedimento).

FALLIMENTO DEL DEBITORE OPPONENTE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 2484 del 19/09/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone

N.L.C. srl (attore e opponente) c/ T.O. srl (convenuto e opposto) c/ M.A. ed altri (convenuti e terzi chiamati in causa)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO DEL DEBITORE OPPONENTE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE – MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO – CONSEGUENZE

Riferimenti normativi: artt. 645 e 653 c.p.c.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il sopravvenuto fallimento del debitore opponente determina l'interruzione del processo, con la conseguenza che l'interesse e l'onere della riassunzione/prosecuzione del processo nei confronti dell'opposto ricadono sull'opponente al fine di evitare la definitiva esecutorietà del decreto opposto (Nel caso di specie, il Giudice ha confermato il decreto ingiuntivo, non avendo gli ex soci della società opponente provveduto alla riassunzione del processo, sicché il giudizio di opposizione si è estinto nei confronti dell'opponente ed il decreto ingiuntivo ha acquistato efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato sulla sussistenza del credito).

INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO PER CONSEGNA DI *ALIUD PRO ALIO*

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 2131 dell'11/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone

P.T.M. srl (attore) c/ S.I. srl (convenuto)

VENDITA – OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE – CONSEGNA DELLA COSA – INADEMPIMENTO – COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") – DEDUZIONE DI DIFFORMITA' TRA QUANTO PATTUITO E QUANTO CONSEGNATO

Riferimenti normativi: artt. 1476 e 1477 c.c.

In tema di inadempimento contrattuale, ricorre l'ipotesi della consegna di aliud pro alio quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti. (Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda attorea sussistendo la prova del fatto che la società attrice aveva interesse all'acquisto di una piscina che avesse la specifica caratteristica di essere ad uso collettivo – in quanto destinata ad essere collocata all'interno di una struttura ricettiva –, con la conseguenza che la vendita di una piscina ad uso privato integra gli estremi dell'aliud pro alio. Infatti, il contratto stipulato espressamente parlava di piscina di tipo "A2", ossia ad uso collettivo, mentre il consulente nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ha verificato che la piscina realizzata era ad uso privato. Donde la condanna della società convenuta al pagamento dei costi per l'adeguamento).

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, sent. n. 3235 del 31/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria I. Gustapane

P.M (ricorrente) **c/ INPS.** (resistente)

CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE – REQUISITO SANITARIO E REQUISITO AMMINISTRATIVO AI FINI DEL DIRITTO ALL' INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO- ONERE PROBATORIO IN CAPO AL RICORRENTE- PROVA DEL MANCATO RICOVERO PRESSO STRUTTURE SANITARIE CON RETTA A CARICO DELLO STATO.

Riferimenti normativi: art. 445 bis, comma 6; legge n. 18/1980

Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo. Ed infatti, nel caso dell'indennità di accompagnamento, la concessione del suddetto beneficio è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante tale da determinare nel medesimo la necessità di assistenza continua per impossibilità di deambulare senza un aiuto permanente e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi. Tuttavia, il ricovero presso un Istituto Sanitario con retta a carico dello Stato è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto possa usufruire, per lo stesso periodo, di due forme di assistenza. La prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.

INDENNITA' DI MOBILITA'

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 3681 del 07/12/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

F. D. (attore) c/ I. (convenuto)

INDENNITA' DI MOBILITA' – CALCOLO – RILIQUIDAZIONE PENSIONE – TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Riferimenti normativi: art. 8 comma 1e 4, L. n. 155 del 1981, art. 7 comma 9, L. n. 223 del 1991

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. I contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità sono calcolati sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale. Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo (che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento), con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nella L. n. 155 del 1981 art. 8, comma 1. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto alla richiesta di riliquidazione della pensione attraverso l'utilizzo, nella base di retribuzione annua pensionabile, degli emolumenti relativi ai periodi di mobilità, ha ritenuto applicarsi la disciplina prevista dall'art. 8, comma 4, L. n. 155 del 1981 e dall' art. 7, comma 9, L. n. 223 del 1991, per la quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per il periodo di mobilità che viene in rilievo e ha rigettato il ricorso sulla considerazione che, nel caso di specie, non vi è modo di enucleare una retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale diversa rispetto a quella considerata nella liquidazione operata dall'istituto convenuto).

INELEGGIBILITÀ E INCANDIDABILITÀ ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Tribunale di Lecce, I sez., decreto n. 8037 del 01/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

M. (ricorrente) c/ C.S., M.F. e M.A. (resistenti)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE – DICHIARAZIONE DI INCANDIDABILITA' EX ART. 143, COMMA 11, D.LGS. N. 267 DEL 2000 – PRESUPPOSTI – VALUTAZIONE DELLE ANOMALIE RIFERIBILI ALLE CONDOTTE CHE HANNO DATO CAUSA ALLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO – CATTIVA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA – COMPORTAMENTO MERAMENTE OMISSIVO DELL'AMMINISTRATORE – RILEVANZA – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: art. 143 c. 11 del d.lgs. n. 267/2000

Ai fini della declaratoria di incandidabilità degli amministratori che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali occorre valutare, autonomamente e distintamente, le anomalie riferibili alle singole condotte dei soggetti interessati allo scopo di verificare la reale sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento degli stessi e, comunque, tali da aver cagionato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà dell'ente locale e compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, ovvero tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Detta valutazione deve essere effettuata in modo complessivo, dando rilievo anche alle condotte omissive tenute dell'amministratore che eventualmente trascuri, sia pure solo per colpa, di assumere determinazioni utili a rimediare ad ingerenze esterne e pressioni inquinanti derivanti da associazioni criminali, quantunque ereditate da precedenti consiliature. (Nel caso di specie, il Tribunale in composizione collegiale, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di incandidabilità, ha accolto il ricorso proposto dal Ministero ricorrente dichiarando incandidabili gli amministratori resistenti sul presupposto che le anomalie riscontrate, riferibili alle condotte attive ed omissive poste in essere dagli stessi amministratori, si concretizzassero in fatti gravi tali da incidere negativamente sulla libera determinazione della volontà dell'ente e da recare un grave pregiudizio alla gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle logiche personalistiche di soggetti pluripregiudicati affiliati al sodalizio criminale operante sul territorio).

INFORTUNIO SUL LAVORO

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n.3053 del 10/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

S.G. + 2 (attori) c/M.D.D. (convenuto)

MORTE DA AMIANTO – INFORTUNIO SUL LAVORO – MALATTIE PROFESSIONALI – NESSO CAUSALE – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: art. 2087 c.c.

In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno, in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale, abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia. (Nella fattispecie, il Giudice ha accertato il rapporto di causalità tra l'esposizione del lavoratore alle polveri di ashesto nel corso dell'attività prestata a bordo delle navi della marina militare ed il suo decesso per tumore polmonare rivenendo una responsabilità omissiva del datore di lavoro, fondata sul generale obbligo di protezione sancito all' art. 2087 c.c., il quale, tenuto conto delle conoscenze scientifiche maturate all'epoca in tema di rischi connessi all'esposizione a fibre di amianto e dell'utilizzo massiccio di tale coibente all'interno delle navi militari, ha omesso di adottare adeguate misure di protezione volte a contenere il rischio).

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 3227 del 27/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

G.M.A. – G.L. (attori) **c/B. A. S.p.A.** (convenuta) – V.B. S.p.A. in l.c.a. (terza intervenuta)

 INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI – LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INTERMEDIARIO IN CASO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA BANCA EMITTENTE – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: art. 2, comma 3, D.L. n. 99/2017; art. 83, T.U.B.

L'accertamento che il giudice del merito deve svolgere ai fini dell'accertamento della responsabilità della banca nell'ambito dell'attività di intermediazione e commercializzazione di strumenti finanziari, si articola su tre piani, tutti involgenti questioni di fatto: a) la qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte (nullità dei contratti quadro e degli ordini di acquisto, risoluzione per inadempimento; conseguenze risarcitorie negoziali ed extracontrattuali) aventi, comunque, il tratto comune dell'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario e non dell'emittente dei titoli azionari od obbligazionari; b) l'incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un "gruppo" societario; c) la consequenziale collocazione di questi peculiari debiti, derivanti esclusivamente dal rapporto investitore intermediario, come nella generalità delle azioni che hanno ad oggetto censure relative a contratti d'investimento, all'interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare, oltre che la cornice normativa, il contenuto negoziale dei contratti (Nel caso di specie, la domanda attorea verte sull'accertamento della responsabilità della convenuta B.A. S.p.A. nell'ambito dell'attività di intermediazione e commercializzazione di strumenti finanziari dalla stessa svolta in violazione delle disposizioni del T.U.F., condotte riferibili solo e soltanto a quest'ultima e per le quali la stessa deve eventualmente rispondere nei confronti dei propri clienti, a nulla rilevando che le azioni e le obbligazioni acquistate dalle attrici siano state emesse dalla controllante e che quest'ultima sia stata poi posta in liquidazione coatta amministrativa con D.L. n. 99 del 2017).

2. INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI – LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'INTERMEDIARIO IN CASO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA BANCA EMITTENTE – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: art. 2, comma 3, D.L. n. 99/2017; art. 83, T.U.B.

La presenza di un gruppo societario non esclude l'autonomia giuridica e patrimoniale delle distinte società che lo compongono; aderendo alla tesi contraria, si giungerebbe all'illogica conseguenza che l'intermediario si vedrebbe esonerato o meno da responsabilità - per condotte poste in essere in violazione delle previsioni

in materia di collocamento di strumenti finanziari - in base al prodotto finanziario oggetto dell'attività di negoziazione, ossia se questo sia riferibile o meno alla controllante in seguito sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, e soprattutto per condotte spesso poste in essere nella fase precontrattuale e prodromica rispetto all'acquisto dei titoli.

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO.

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sent. n. 293 del 27/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

P.L (ricorrente) c/ "V.J" di P.L.R(resistente)

IMPUGNAZIONE DEL TERMINE APPOSTO AL CONTRATTO IN QUANTO SUCCESSIVO ALLA DATA DI ASSUNZIONE- CONVERSIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO- NULLITA' DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE-SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO DATORE DI LAVORO

Riferimenti normativi: D.lgs. n. 81/2015; artt. 2096, 2104, 2105, 2697 c.c.; art. 96 disp. att. c.c.

Ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta (prevista *ad substantiam*, se non dimostrabile a mezzo testi) della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto. Non è, quindi, sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la suddetta consegna - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione della durata limitata del rapporto ma esprime, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro. Incombe, dunque, sul datore di lavoro l'onere di provare l'apposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato mediante la produzione del relativo atto scritto recante la firma del lavoratore, stante il principio enunciato nell'art. 1 d.lgs. n. 81/2015, per cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la forma comune di assunzione dei lavoratori dipendenti e considerato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere della parte interessata (nella specie il datore di lavoro) fornire la prova del fatto (il rispetto della forma scritta), dal quale pretende essere derivato un effetto a sé favorevole.

LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 3144 del 11/11/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

T.V. (ricorrente) c/ M.M.G. (resistente)

 LAVORO SUBORDINATO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – LICENZIAMENTO VERBALE – INEFFICACIA – IMPUGNATIVA STRAGIUDIZIALE DI CUI ALL'ART. 32 DELLA L. N. 183/2010.

Riferimenti normativi: art. 32, Legge n. 183/2010; art. 6, Legge n. 604/1966; art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 276/2003

L'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza. (Nella specie, il Giudice ha rigettato l'eccezione di inefficacia del licenziamento verbale per intempestiva impugnazione mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza).

2. LAVORO SUBORDINATO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO – CAUSA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO – LICENZIAMENTO ORALE O DIMISSIONI DEL LAVORATORE – CONTRAPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DELLE DUE IPOTESI – ACCERTAMENTO – DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO TRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO – CONSEGUENZE – NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO E REINTEGRA CONSEGUENZE.

Riferimenti normativi: artt. 2118, 2119 e 2697 c.c.; art. 2, legge n. 604/1966

Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa; nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c. (Nel caso di specie, il Giudice, ritenuto che parte ricorrente avesse fornito prova ragionevolmente certa del fatto che il rapporto di lavoro fosse cessato per iniziativa datoriale, assolvendo così il proprio onere probatorio, ha dichiarato la nullità del licenziamento con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e alla corresponsione di una indennità risarcitoria (pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR) dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegra, con un minimo di 5 mensilità, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali).

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 2820 del 20/10/2023

Giudice: Dr.ssa Alessandra Cesi

T.M.L. (attrice) c/ **D. V. + altri** (convenuti)

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO – EVENTO INTERRUTTIVO PER UNO SOLO DEI LITISCONSORTI – RIASSUNZIONE – CONSEGUENZE

Riferimenti normativi: artt. 305 e 307, commi 3 e 4, c.p.c.; art. 43, comma 3, legge n. 267/1942

In caso di litisconsorzio facoltativo, se si verifica un evento interruttivo che riguarda uno solo dei litisconsorti, l'interruzione del processo, essendo finalizzata esclusivamente alla tutela della parte che perde la capacità di stare in giudizio, opera solo in riferimento al rapporto processuale tra quella parte e gli istanti e, se, alla dichiarazione di interruzione, non segue riassunzione il rapporto viene definito in rito in termini di estinzione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 307 c.p.c.. (Nel caso in esame, per uno dei convenuti veniva dichiarato con sentenza il fallimento, circostanza che costituisce evento interruttivo ai sensi dell'art. 43, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267. Il Giudice preso atto di tale evento che riguardava solo uno dei convenuti in relazione a una delle tre domande risarcitorie confluite in citazione, dichiarava con ordinanza interrotto il rapporto processuale tra l'attrice e detto convenuto. Poiché a tale pronuncia non seguiva riassunzione, il rapporto tra le suddette parti veniva dichiarato estinto con la sentenza che definiva il giudizio.)

LOCAZIONE DI IMMOBILI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3381 del 05/12/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

F.S.R.L. (attore/ricorrente) c. **S.D.N.M.** (convenuta/resistente)

LOCAZIONE DI MMOBILI – RIDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE CAUSA PANDEMIA COVID – EMERGENZA SANITARIA – CAUSA DI FORZA MAGGIORE – RISOLUZIONE DEL CONTATTO – INDADEMPIMENTO – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Riferimenti normativi: art. 1453 c.c.

La riduzione dei canoni va applicata limitatamente ai periodi di lockdown, che viene ritenuto causa dell'impossibilità parziale della prestazione, e non anche a periodi successivi, dal momento che, cessata l'emergenza sanitaria, l'attività commerciale si presuppone abbia ripreso il normale svolgimento. (Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che la disposizione normativa emanata nell'emergenza della pandemia da Covid-19 prevedeva la possibilità per la parte inadempiente, o in ritardo a causa degli effetti dell'epidemia, di poter invocare l'esimente della forza maggiore fatta salva la prova dell'impossibilità di adempiere la prestazione. Eventualità, quest'ultima, che non è stata rilevata a suo tempo dall'intimata che, malgrado le difficoltà, ha continuato a pagare i canoni secondo gli importi pattuiti, evidenziando l'assenza del presupposto dell'esimente della forza maggiore necessario per la riduzione dei canoni di locazione nel periodo interessato dall'emergenza sanitaria).

ONERE DELLA PROVA

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 3545 del 21/12/2023

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

L.N. (ricorrente) **c/ B.P.P. S.C.P.A.** (resistente)

ONERE DELLA PROVA PROVA – CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO ESPLETATA IN ALTRO GIUDIZIO – VALORE INDIZIARIO

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.

La consulenza tecnica d'ufficio espletata in un diverso giudizio, costituendo mezzo di valutazione della prova nella disponibilità del giudice, può rilevare esclusivamente come elemento indiziario liberamente apprezzabile per l'accertamento della fondatezza di contestazioni inerenti l'illegittimità di addebiti effettuati dalla banca nella gestione di contratti bancari (Nel caso di specie il Giudice, alla luce del mero richiamo a una CTU resa in altro giudizio da parte del ricorrente, non ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell'istituto bancario in ordine alla proposta domanda di restituzione dell'indebito).

OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3055 del 10/11/2023

Giudice: Dott. Mario Cigna

M.I. e E. snc (ricorrenti) c/ P.L. e C.L. (resistenti)

APPELLO – OPPOSIZIONE ORDINANZA- INGIUNZIONE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – PREFETTURA

Riferimenti normativi: art. 6 comma 9, D.lgs. n. 150/2011; artt. 205 e 208, D.lgs. n. 285/1992

In materia di sanzioni amministrative, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9 - ossia quelle per cui l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente, quella per cui l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati e quella per cui il Prefetto, nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore (laddove quest'ultima sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 208) - si applicano esclusivamente al giudizio di primo grado. (Nel caso di specie, il Giudice ha riconosciuto la piena legittimità della partecipazione del Comune nel giudizio celebratosi innanzi al giudice di primo grado, poiché costituitosi in forza di espressa delega conferita dall'autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento impugnato).

OPPOSIZIONE A PRECETTO

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2970 del 03/11/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

A.P. (attore) **c/Ministero Giustizia** (convenuto) + altri

OPPOSIZIONE A PRECETTO – NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO – APPLICABILITA' DEL RITO DEGLI IRREPERIBILI DI CUI ALL'ART. 60, PRIMO COMMA, LETT. e), D.P.R. 600/1973

Riferimenti normativi: art. 615, comma 2, c.p.c.

Ai fini della notifica non assume rilevanza il fatto che l'ufficiale giudiziario abbia tentato di completare l'iter notificatorio ricorrendo al rito degli irreperibili, il quale è ammissibile solo laddove risultino sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, e non invece quando si sarebbe comunque potuto risalire agevolmente alla residenza dell'attore (Nel caso di specie il Giudice, nell'accogliere l'eccezione di nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione, ha evidenziato l'inapplicabilità del rito "degli irreperibili" di cui all'art. 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, essendo certa, documentata e riscontrabile la residenza dell'attore all'epoca della notifica).

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2956 del 02/11/2023

Giudice Est.: Dott. Giancarlo Maggiore;

D.L. (attore) c/C.C.M. (convenuta)

OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C. – INEFFICACIA PIGNORAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 557, CO. 2, C.P.C. – AUTONOMIA DI CIASCUNA FASE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - TARDIVITA'

Riferimenti normativi: artt. 557 e 617 c.p.c.

Le eccezioni che riguardano esclusivamente la stretta tempestività e legittimità di specifici adempimenti della procedura esecutiva, devono formare oggetto di opposizione sino alla chiusura della fase in cui l'atto è stato posto in essere. Infatti, il processo di esecuzione si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Dall'autonomia di ciascuna fase, rispetto a quella precedente, discende che le situazioni invalidanti che si producano nella fase che è conclusa sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano che lo stesso consegua il risultato che ne costituisce lo scopo. Ciò significa che le nullità sono deducibili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. o rilevabili sino alla chiusura della fase in cui l'atto è stato posto in essere. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto inammissibile, poiché tardiva, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta per violazione dell'art. 557 c.p.c. - per non aver il creditore procedente provveduto a depositare tempestivamente, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, le copie munite di attestazione di conformità all'originale del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, avendo egli invece depositato copie semplici ed avendo provveduto a depositare quelle corredate di attestazione di conformità dopo l'istanza di vendita e prima del decreto ex art. 569 c.p.c. - e per tardività ex artt. 555 - 557 c.p.c. del deposito della nota di trascrizione del pignoramento.)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

<u>•</u>

Tribunale di Lecce, III sez., Sent. n. 2777 del 17/10/2023

Giudice Est.: Dott. Giancarlo Maggiore;

V.P. (attore) **c/N.G.** (convenuta)

OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C. – ADEMPIMENTO SPONTANEO – CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE – SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE E A RESISTERE

Riferimenti normativi: art. 615 c.p.c.

L'adempimento avvenuto il giorno precedente al perfezionarsi della notifica del precetto deve considerarsi spontaneo. In particolare, l'adempimento che eventualmente avvenga all'esito dell'intimazione del precetto di pagamento non costituisce atto di adempimento coattivo che avviene né all'esito, né in virtù di un processo esecutivo; ed altrettanto è a dirsi per il pagamento spontaneo che eventualmente avvenga, anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo, o per il pagamento effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso". Pertanto, qualora nel corso del giudizio sopravvengano fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, viene meno l'interesse ad agire ed a contraddire con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che l'adempimento dell'obbligo di fare – nello specifico, lo spostamento di un albero di banano - abbia privato di interesse la messa in executivis del titolo esecutivo sul quale si era fondata l'azione intrapresa dall'opposto, travolgendo anche il precetto, notificato comunque dopo l'adempimento).

Tribunale di Lecce, III sez., ord. del 06/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Annarita Pasca;

P.N. s.r.l. (opponente) c/ A.A. (opposta)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE AVVIATA NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTA DA ALTRO FIDEIUSSORE – REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO – CONSEGUENZE SULLA PROCEDURA ESECUTIVA

Riferimenti normativi: artt. 1945 – 1954 c.c.

Attesa la natura accessoria e subordinata della garanzia fideiussoria rispetto al debito del soggetto garantito, sulla base di una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, non può impedirsi al fideiussore non opponente di giovarsi della revoca del decreto ingiuntivo pronunciata nel giudizio di opposizione promosso dal debitore e da altro fideiussore, poiché, in caso contrario, il fideiussore che non ha proposto opposizione verrebbe a pagare per un debito inesistente del soggetto garantito." (Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la sospensiva proposta nell'interesse nella debitrice esecutata, quale fideiussore, concludendo, all'esito di una valutazione sommaria, per la non idoneità del titolo esecutivo contestato a supportare il pignoramento oggetto dell'opposizione, trattandosi di decreto ingiuntivo revocato all'esito di un giudizio di opposizione promosso dal debitore garantito e da altro fideiussore, dopo aver ritenuto che anche il fideiussore non opponente potesse giovarsi di tale revoca, attesa la natura dipendente e subordinata della obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale.).

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 19 pubblicata il 27/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

P.N.G. (ricorrente) **c/L.K. e I.** (resistenti)

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – SECONDE NOZZE – RIPARTIZIONE TRA CONIUGE SUPERSTITE ED EX CONIUGE

Riferimenti normativi: art. 9, comma 2, L. n. 898/1970

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge n. 898/70, il coniuge divorziato ha diritto a percepire la pensione di reversibilità del coniuge deceduto laddove concorrano tre condizioni: in particolare, che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze; - che il medesimo sia titolare dell'assegno divorzile; - che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. In caso di seconde nozze, la ripartizione tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere effettuata oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durate delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale; ancora, rilevano l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso. In conclusione, nel regolare la coesistenza delle posizioni dei coniugi (il divorziato e il superstite) in conflitto tra loro, il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata dei rispettivi matrimoni), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire criterio esclusivo nell'apprezzamento giudiziale e deve ponderare ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. (Nel caso di specie, il Giudice, tenuto conto dell'importo dell'assegno divorzile spontaneamente concordato dall'ex coniuge e dal de cuius e, altresì, della circostanza che il rapporto matrimoniale della ricorrente abbia avuto durata ampiamente superiore al rapporto, prima di convivenza e poi di coniugio, intercorso tra il defunto e la resistente, ha ritenuto congruo attribuire alla ricorrente una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge.)

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE E CONVERSIONE IN PERMESSO PER LAVORO

Tribunale di Lecce, IV sez., ordinanza n. 3821 del 15/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

E.K. (attore) c/Q.T. (convenuta)

RICORSO CAUTELARE – CONVERSIONE DEL PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE IN PDS PER LAVORO SUBORDINATO – SILENZO-INADEMPIMENTO DELLA P.A. - DIFETTO DI COMPETENZA DELL'A.G.O. – COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Riferimenti normativi: art 700 c.p.c., art. 20 l. 241/1990; L'art. 6, comma 10, T.U.I.; art.3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017; D.l. n. 20 del 2023.

Tutte le controversie inerenti al rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno sul territorio nazionale, ad eccezione di quelle attinenti alla materia dei permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare (la cui cognizione è devoluta alle Sezioni specializzate dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 13 del 2017), sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell'art. 6, comma 10, T.U.I. (Nel caso di specie, il ricorrente, nell'ambito di un giudizio formulato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., chiedeva di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, a fronte dell'inadempimento della competente Questura che eccepiva la sopravvenuta impossibilità di convertire il permesso in oggetto a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 20/2023. Il Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Amministrativo).

Tribunale di Lecce, I sez., ordinanza n. 3822 del 15/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

K.E.(attore) **c/Q.L.**(convenuto)

RICORSO CAUTELARE – PROTEZIONE SPECIALE - ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE — PERMESSO PER RICHIESTA ASILO.

Riferimenti normativi: art 700 c.p.c., art 19 comma 1.2, D. L.vo 286/98, art. 11, comma 1 lettera a) e comma 2) del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, art. 4 D. L.vo n. 142/2015

Il richiedente protezione speciale gode di una posizione soggettiva analoga a quella del richiedente rifugio o protezione sussidiaria, e gode al pari di questi ultimi, del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo per tutta la durata del procedimento, con l'attribuzione di tutti i diritti, compresa l'attribuzione del codice fiscale, riservata a questi ultimi, con conseguente piena applicabilità dell'art. 11, comma 1 lettera a) e comma 2) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e dall'art. 4 D. L.vo n. 142/2015. (Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio promosso da un richiedente protezione speciale ex art 19 comma 1.2, D. L.vo 286/98 e volto ad ottenere l'attribuzione del codice fiscale, ha riaffermato il principio secondo cui la protezione speciale è inquadrata nell'ambito del diritto costituzionale d'asilo e per tale ragione, al richiedente protezione speciale è riconosciuto, così come al richiedente protezione internazionale, l'attribuzione del codice fiscale per tutta la durata del procedimento).

PRESCRIZIONE

Tribunale di Lecce, sez. lav., sent. n. 2207 del 13/07/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

INPS (opponente) **c/C.S.** (opposto)

1. PRESCRIZIONE CIVILE – TERMINE – PRESCRIZIONI BREVI – EFFETTI DEL GIUDICATO – NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO – EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ – EFFETTO PERMANENTE FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA – NUOVO TERMINE DI PRESCRIZIONE EX ART. 2953 C.C. - DECORRENZA DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO.

Riferimenti normativi: artt. 2943, 2945 e 2953 c.c.

Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre, poi, l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.. (Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato il ricorso in opposizione a precetto depositato da Inps, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto. In particolare, il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo a seguito del giudizio di opposizione e della dichiarazione di esecutività e da tale momento ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione decennale).

2. PRESCRIZIONE CIVILE – TERMINE – CONVERSIONE DEL TERMINE EX ART. 2953 C.C. – DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO – DICHIARAZIONE EX ART 647 C.P.C. – OPPOSIZIONE A PRECETTO – ESCLUSIONE – FONDAMENTO.

Riferimenti normativi: art. 2953 c.c.; art. 647 c.p.c.;

La conversione in decennale del termine prescrizionale per effetto del giudicato, ex art 2953 c.c., si verifica nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione del decreto, lo dichiari esecutivo, poiché il procedimento di cui all'art. 647 c.p.c. non ha mera funzione di attestazione, analoga a quella della cancelleria circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio, che si pone all'interno del procedimento monitorio e che conclude l'attività in esso riservato al giudice in caso di mancata opposizione. L'effetto di cui all'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, infatti, ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e tale qualità non può che essere attribuita al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato il ricorso in opposizione a precetto depositato da Inps, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto. In particolare, il decreto ingiuntivo è divenuto

esecutivo a seguito del giudizio di opposizione e della dichiarazione di esecutività e da tale momento ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione decennale).

PRODUZIONI DOCUMENTALI E MEMORIE ISTRUTTORIE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3616 pubblicata il 27/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

C. d. A. (opponente) c/ B. F. s.p.a. (opposta)

OPPOSIZIONE A D.I. – MEMORIE ISTRUTTORIE EX ART. 183, CO. 6 C.P.C. - PRODUZIONI DOCUMENTALI – FATTI COSTITUTIVI GIÀ ALLEGATI

Riferimenti normativi: art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c..

In ipotesi di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto ad allegare ed a suffragare la fonte della propria pretesa, spettando al debitore la prova in ordine alla inesistenza o non imputabilità dell'inadempimento. Inoltre, la fattura registrata nelle scritture contabili risulta prova idonea a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, mentre ha mero valore indiziario nella fase di opposizione durante la quale la prova della domanda di pagamento deve essere fornita mediante gli ordinari strumenti. (Nel caso di specie, l'opposta ha versato in atti, in sede monitoria, l'estratto autentico delle scritture contabili contemplante le fatture azionate, ma non le fatture stesse; neppure costituendosi in sede di opposizione la medesima ha curato detto incombente, né ha indicato, individuandola temporalmente rispetto alle date di fatturazione, l'attività ricompresa nei documenti contabili per la quale ha chiesto di essere remunerata, limitandosi ad indicare che il provvedimento monitorio fosse fondato sull'estratto suddetto; solo con le memorie ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. ha provveduto a depositare le fatture, nelle quali sono indicati i giorni di attività cui si riferisce il corrispettivo indicato. Il Giudice, pertanto, ha ritenuto non allegati tempestivamente gli elementi funzionali a determinare l'esistenza e consistenza del credito vantato, poiché il termine ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. risulta funzionale all'acquisizione di supporto probatorio, anche documentale, in ordine ai fatti costitutivi che siano stati allegati nei termini a tal fine previsti ovvero, nella vicenda in esame, nel ricorso monitorio e non anche a sopperire alle preclusioni già verificatesi.)

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, ordinanza n. 3715 del 07/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido

N.G. (ricorrente) **c/M.I.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – COMPETENZA TERRITORIALE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE – CRITERIO DEL LUOGO DI COLLOCAZIONE DEL RICORRENTE – CRITERIO DI PROSSIMITA' – CONFLITTO DI COMPETENZA – REGOLAMENTO DI COMPETENZA D'UFFICIO

Riferimenti normativi: artt. 28, 45, 49 e 70 c.p.c.; art. 4, comma 1, D.L. n. 13/2017 (convertito con legge n. 46/17), art. 1 sexies, D.L. n. 416/89, art. 14 D.Lgs. n. 286/1998

In tema di competenza per territorio delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.L. n. 13/2017 (convertito con legge n. 46/17), le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 25/2008 sono assegnate alla Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità (Commissione Territoriale) che ha adottato il provvedimento impugnato. Il comma 3 del citato articolo stabilisce che, nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'art. 1 sexies D.L. n. 416/89, ovvero trattenuti in un centro di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 286/98, si applica il criterio previsto dal comma 1, avuto riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede. Tanto in ossequio al principio di prossimità, al fine di assicurare al ricorrente l'accesso a un giudice il più "vicino" possibile al luogo in cui si trova. (Nel caso di specie, il Tribunale, investito dal Tribunale di Bari di decidere un ricorso per il quale il medesimo tribunale si era dichiarato incompetente, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza alla Suprema Corte di Cassazione in quanto il ricorrente, al momento della proposizione della domanda, si trovava presso un centro di accoglienza sito nel territorio di Bari, radicando, pertanto, la competenza presso il tribunale di quest'ultima città).

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, sent. n. 3506 del 19/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

C.K. (ricorrente) c/ M.D.I. (resistente)

IMMIGRAZIONE – DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – IMPUGNAZIONE DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO – INAMMISSIBILITA'

Riferimenti normativi: art. 19 ter, D.Lgs. n. 150/2011; art. 29, comma 1 bis, D. Lgs. n. 25/2008; art. 281 decies c.p.c.

Nel giudizio avente per oggetto l'impugnazione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, il Tribunale non può essere investito anche della domanda di protezione internazionale (nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria) e tale domanda deve essere dichiarata inammissibile. Nel nostro ordinamento, infatti, il richiedente protezione internazionale può adire l'autorità giudiziaria solo dopo che la sua domanda sia stata esaminata dall'autorità amministrativa. Il sopravvenire di circostanze riferibili alla sua situazione personale o alla situazione del suo Paese di origine, e astrattamente integranti il diritto alla protezione internazionale, giustifica, infatti, la presentazione di una nuova istanza, sulla quale la Commissione Territoriale torna a pronunciarsi, dopo il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 29 c. 1 bis d. lgs. 25/2008. (Nel caso di specie, il ricorrente ha sottoposto alla cognizione del giudice una domanda di riconoscimento della protezione internazionale che non ha chiesto preventivamente in via amministrativa e sulla quale la Commissione non ha espresso alcuna decisione, in quanto il parere emesso dalla predetta era stato deliberato nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso umanitario che riguardava l'esistenza o meno dei presupposti del non refoulement di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 d. lgs. 286/98 e non un accertamento sui presupposti della protezione internazionale).

PUBBLICO IMPIEGO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., decreto collegiale n. 38077 del 09/08/2023

Presidente relatore: Dott.ssa Caterina Mainolfi;

P.G. (reclamante) **c/ Arpal** (reclamata)

1. PUBBLICO IMPIEGO – ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE - STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE – DIRITTO ALL'ASSUNZIONE DIRETTA CON PRECEDENZA RISPETTO AD OGNI ALTRA CATEGORIA PROTETTA – GIURISDIZIONE GIUDICE ORDINARIO

Riferimenti normativi: art 63, D. Lgs. n. 165/2001.

In tema di impiego pubblico privatizzato, secondo il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo delineato dall'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientrano nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ad assunzioni di lavoro che avvengano attraverso meccanismi non concorsuali, anche se a tali fini debbano essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi (che - ove in concreto presenti - danno diritto in via prioritaria all'assunzione), non configurandosi, in tali ipotesi, una comparazione tra "aspiranti" all'assunzione basata su una valutazione incentrata sulla discrezionalità amministrativa volta a risolvere, con la nomina dei "vincitori", la relativa competizione. Nella fattispecie il reclamante ha dedotto di aver diritto al c.d. collocamento obbligatorio, rispetto al quale andrebbe escluso l'esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad un'attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica. Pertanto, va affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. (Nella fattispecie in esame, il ricorrente, vittima del dovere e del terrorismo, con istanza ex art.700 cpc, ha chiesto accertarsi in via cautelare ed urgente, previa sospensione degli effetti del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette ex art.18, comma 2, legge n.68/1999, avente ad oggetto la copertura di n.1 posto di specialista amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato presso Arpal, il proprio diritto ad essere assunto con precedenza rispetto ad ogni altra categoria protetta. Si è costituita la resistente eccependo il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito nonché il difetto di giurisdizione. Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda cautelare. Veniva, pertanto, proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto).

2. PUBBLICO IMPIEGO – ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE - STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE – DIRITTO ALL'ASSUNZIONE PER CHIAMATA NOMINATIVA

Riferimenti normativi: art 35, D. Lgs. n. 165/2001.

In tema di assunzione degli appartenenti alle categorie protette ex l. n. 68 del 1999 nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'orfano di caduto sul lavoro è equiparato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; pertanto, è consentita l'assunzione diretta di tale categoria di lavoratori (vittime del dovere) solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto ministeri fino all'ottavo livello retributivo ed entro il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico, mentre per le pubbliche amministrazioni diverse dai ministeri, per il reclutamento delle qualifiche per le quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le regole ordinarie di reclutamento ex art. 35, 1° comma, lett. a) d. lgs. n. 165 del 2001, con conseguente ricorso alla procedura concorsuale, nell'ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso, ai fini della copertura delle quote d'obbligo. (Nella fattispecie in esame, il ricorrente, vittima del dovere e del terrorismo, con istanza ex art.700 cpc, ha chiesto accertarsi in via cautelare ed urgente, previa sospensione degli effetti del bando di concorso pubblico per titoli ed esami pubblicato da Arpal, avente ad oggetto la copertura di un posto di specialista amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette ex art.18, comma 2, legge n.68/1999, il proprio diritto ad essere assunto con precedenza rispetto ad ogni altra categoria protetta).

RESPONSABILITA' DANNI DA COSE IN CUSTODIA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3521 del 21/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

B.C. (attore) **c/C.N.** + 1 (convenuti)

RISARCIMENTO DANNI INSIDIA STRADALE – CADUTA CICLISTA IN MANIFESTAZIONE SPORTIVA - MANUNTENZIONE STRADA

Riferimenti normativi: art. 2051 c.c.; art. 14 C.d.S.

In caso di caduta di un ciclista, occorsa in occasione di una manifestazione sportiva organizzata da un ente terzo su circuito cittadino, il Comune non è liberato dai doveri di vigilanza sul bene, di cui resta custode nonostante l'intervenuta interdizione della circolazione stradale, e risponde dei danni che la cosa può procurare nei confronti di chi ha avuto con la stessa anche solo un contatto occasionale, determinato da un difetto di manutenzione del bene. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto responsabile l'Ente Comunale per le lesioni patite da un ciclista caduto, in occasione di una manifestazione sportiva organizzata da un ente terzo, a causa di un dissesto del manto stradale in prossimità di un tombino della cui manutenzione resta obbligato l'ente proprietario/ custode del bene che non può trasferire temporaneamente tale obbligo in capo all'ente organizzatore della manifestazione.)

RESPONSABILITA' MEDICA

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 2601 del 02/10/2023

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi

S.G. (attore) c/ **P.F. G.P. + G.I.** (convenuti)

RESPONSABILITA' MEDICA – EVENTO ACCIDENTALE – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 1218 e 1228 c.c.

In tema di responsabilità medica, ove si verifichi un evento accidentale, imprevisto e imprevedibile (rottura di uno strumento) nel corso di un intervento chirurgico, ritenuto un trattamento di scelta dalla comunità scientifica, connotato da metodica di facile esecuzione, in concreto correttamente attuata, non è configurabile alcuna condotta colposa a carico del medico-chirurgo, né, tanto meno, un danno in sé risarcibile costituito dalla permanenza in loco del corpo estraneo. (Nella fattispecie in oggetto, durante un inchiodamento endomidollare in frattura diafisaria del femore, si verificava la rottura della punta della fresa nel foro di bloccaggio distale del femore, ovverosia esattamente nel punto in cui doveva essere inserita, cui seguiva un ordinario e regolare decorso post-operatorio privo di complicanze senza che si rendesse necessaria la rimozione chirurgica del corpo estraneo).

RESPONSABILITA' AGGRAVATA EX ART. 96 C.P.C.

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 3186 del 21/11/2023

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

V.V. (attore) c/ R.P. (convenuta)

RESPONSABILITA' AGGRAVATA – ATTIVITÀ DIFENSIVA – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA

Riferimenti normativi: art. 96 c.p.c.

La prospettazione di una tesi difensiva seppur rivelatasi infondata, costituendo esercizio del diritto di difesa, senza aggravare o ritardare con malafede o colpa grave il presente procedimento, non dà luogo a responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. (Nel caso di specie il Giudice, alla luce della domanda proposta dall'attore, non ha ritenuto fondata la domanda ex art. 96 c.p.c., non rinvenendosi i caratteri della c.d. "lite temeraria".)

REVOCATORIA FALLIMENTARE

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 3251 del 30/11/2023

Giudice Est.: Dott. Francesco Ottaviano;

Fall. A. (attore) c/ B.P.B. (convenuta)

PAGAMENTO EFFETTUATO A FAVORE DI CREDITORE IPOTECARIO DI PRIMO GRADO IN VIRTU' DI MUTUO FONDIARIO – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE *EX* ART. 67, COMMA 2, L.F. – INAMMISSIBILITA'

Riferimenti normativi: art. 67, commi 2 e 4, R. D. n. 267/1942; art. 39, comma 4, T.U.B.

I pagamenti effettuati dal debitore ipotecario in forza di contratti di mutuo fondiario sono sottratti alla disciplina della revocatoria fallimentare. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di revocatoria fallimentare avente ad oggetto le somme assegnate alla convenuta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, ha rigettato la domanda attrice sul rilevo che l'art. 39, comma 4, del TUB (approvato con d.lgs. n. 385 del 1993), disciplinando il credito fondiario, prevede che "le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari". A sua volta, ha aggiunto, l'art. 67, comma 4, legge fall. stabilisce che "Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario").

RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE

Tribunale di Lecce, I sez., sent n. 95 del 08/01/2024

Giudice Mon.: Dott.ssa Caterina Stasi;

R.G. (attrice) **c/ N.M. + altri** (convenuti)

CIRCOLAZIONE STRADALE – RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI – INVESTIMENTO PEDONE – PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE – PROVA LIBERATORIA – COMPORTAMENTO COLPOSO DEL PEDONE – ONERE PROBATORIO DEL CONDUCENTE – CONCORSO DI COLPA – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA COLPA – CONFIGURABILITA' – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: artt. 1227, 2054, comma 1, e 2697 c.c.

In tema di responsabilità per investimento di un pedone, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente del veicolo investitore una presunzione iuris tantum di colpa, per vincere la quale non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone che abbia tenuto una condotta anomala e ragionevolmente non prevedibile, ma è anche necessario dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto. Pertanto, la condotta imprudente del pedone che – nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di utilizzare la dovuta attenzione, non esclude la responsabilità del conducente, ma assume rilievo ai fini del riparto di responsabilità ex art. 1227 c.c. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni per lesioni personali, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria formulata dall'attrice per i danni patiti a seguito del sinistro stradale occorsole nel centro abitato del paese, mentre era intenta ad attraversare la strada in un tratto privo di strisce pedonali. Il Giudice ha ritenuto che, date le circostanze in cui il sinistro si è verificato, il conducente del veicolo investitore avrebbe potuto avvistare il pedone e compiere le necessarie manovre di arresto onde evitare l'impatto. Tuttavia, ai fini del riparto di responsabilità, ha ritenuto che la condotta imprudente dell'attrice, la quale ha omesso di utilizzare la massima attenzione nell'impegnare la carreggiata stradale, abbia concorso maggiormente alla causazione dell'evento).

RISARCIMENTO DEL DANNO DA EMOTRASFUSIONE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3408 del 12/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

L.E. (attore) c/M.D.S. (convenuto)

RISARCIMENTO DEL DANNO DA EMOTRASFUSIONI – PRESCRIZIONE – DIRITTO ALLA SALUTE – GIUDICATO ESTERNO

Riferimenti normativi: artt. 2043 e 2909 c.c.; L. n. 210/1992

In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, l'intervenuto accertamento - con pronuncia coperta da giudicato - nel giudizio promosso contro il Ministero della Salute per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 circa l'acquisizione della consapevolezza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e la patologia contratta, opera come giudicato esterno nel successivo giudizio, promosso contro il Ministero della Salute ai fini della individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto al richiesto risarcimento dei danni, sussistendo l'identità di parti che costituisce presupposto indispensabile per la configurazione del fenomeno del giudicato esterno. (Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, rilevando che il momento della conoscenza da parte dell'attore dell'origine causale della sua malattia costituisce oggetto di precedente sentenza passata in giudicato che essendo stata emessa tra le medesime parti, costituisce giudicato esterno).

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2517 del 20/09/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

G.M. (ricorrente) c/ S.D.V. e B.G. srl (resistenti)

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO DIVERSO – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO GRAVE – INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA.

Riferimenti normativi: artt. 1453 e 1455 c.c.

Affinché operi la risoluzione del contratto per inadempimento, nella specie quello di locazione, è necessario che questo risulti di non scarsa importanza; l'ordinamento richiede che la condotta della parte inadempiente sia tale da pregiudicare la realizzazione dell'interesse di controparte. Ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento, inoltre, è necessario che esso sia definitivo oppure dipenda da ritardo non tollerabile. Con quest'ultima espressione si identifica quel ritardo che, secondo un criterio di ragionevolezza, la controparte non possa ritenere tollerabile applicando il canone di buona fede, o avendo riguardo al programma contrattuale e al comportamento complessivo delle parti. (Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio in materia di locazione ad uso diverso, ha sancito che l'omessa consegna della DLA ai fini dei lavori che il conduttore avrebbe dovuto svolgere nell'immobile locatogli per l'avvio dell'attività commerciale, non è ragione idonea a giustificare la risoluzione per inadempimento poiché documento non necessario all'attività commerciale svolta nell'immobile).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – CODICE DELLA STRADA

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 3210 pubbl. il 22/11/2023

Giudice Estensore: Dott. Mario Cigna.

C.L. (appellante) **c/M.F.** (appellato).

VIOLAZIONE C.D.S. – SANZIONE AMMINISTRATIVA – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA – RICONOSCIMENTO RESPONSABILITA' – RINUNZIA IMPUGNAZIONE

Riferimenti normativi: art. 202 C.d.S.

In tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 C.d.S., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie; conseguentemente, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sole sanzioni accessorie, comportando invece un'incompatibilità, oltre che un'implicita rinunzia, a far valere qualsiasi contestazione relativa alla sanzione pecuniaria irrogata e alla violazione contestata, che della sanzione è il presupposto giuridico (Nel caso di specie, il Giudice ha accolto l'appello proposto dall'Ente in ragione sia dell'avvenuto pagamento, da parte del trasgressore, della sanzione in misura ridotta, sia delle eccezioni mosse, da quest'ultimo, in sede di ricorso in primo grado, unicamente volte a contestare la legittimità del verbale impugnato, nulla eccependo, invece, in ordine alla sanzione accessoria irrogata).

SERVITÙ PREDIALI

Tribunale di Lecce, III sez., ord. del 13/12/2023

Giudice Est.: Dott. A. Barbetta;

T.M.A. (opponente) c/ I.I. s.p.a. (opposta)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – SERVITÙ PREDIALI – ACCERTAMENTO – COSTITUZIONE

Riferimenti normativi: artt. 1032 – 1079 c.c.

Le servitù prediali non possono essere accertate ovvero costituite incidentalmente in sede di esecuzione, rendendosi necessario, a tal fine, instaurare un giudizio autonomo a cognizione piena" (Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la sospensiva proposta nell'interesse nella debitrice esecutata, concludendo che le servitù prediali non possono essere accertate ovvero costituite incidentalmente in sede di esecuzione, rendendosi necessario, a tal fine, instaurare un giudizio autonomo a cognizione piena.).

SFRATTO PER MOROSITÀ

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3381 del 05/12/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

F.S.R.L. (attore/ricorrente) c. **S.D.N.M.** (convenuta/resistente)

LOCAZIONE DI MMOBILI – SFRATTO PER MOROSITA' – PAGAMENTO CANONI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE – RISOLUZIONE DEL CONTATTO – INDADEMPIMENTO – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Riferimenti normativi: art. 1453 c.c.

Il pagamento dei canoni dopo la notifica dell'atto di intimazione non può impedire la risoluzione del contratto per inadempimento dell'intimato, non essendo sufficiente, anche se integrale, ad escludere la gravità della morosità. Il conduttore è libero di pagare e sanare la sua morosità al fine di scongiurare un procedimento ingiuntivo, ma tale pagamento non può evitare la risoluzione del contratto. (Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che il mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze pattuite contrattualmente fosse idoneo a produrre l'irreversibile alterazione del sinallagma contrattuale, e della funzione economico-individuale propria del contratto di locazione, comportando la legittima pretesa della parte adempiente alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell'intimato, a nulla rilevando il pagamento integrale della morosità successivamente alla proposizione della domanda giudiziale).

SIMULAZIONE

Tribunale di Lecce, III sez., Sent. n. 3119 del 16/11/2023

Giudice Est.: Dott. ssa Anna Rita Pasca;

G.L. (attore) c/G.S. di G.D. & C.+ G.S. (convenuti)

AZIONE DI SIMULAZIONE – CONTRODICHIARAZIONE – PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO – PROVA CONTRODICHIARAZIONE – DENUNCIA DI FURTO – AMMISSIBILITÀ PROVE ORALI

Riferimenti normativi: artt. 1417, 2721 e 2725 c.c.

La circostanza che parte attrice abbia presentato denuncia di furto della cartelletta asseritamente contenente una "controdichiarazione" relativa alla cessione della sua quota nella G.S. al fratello/convenuto può valere (come in effetti avvenuto) ai fini dell'ammissione delle prove orali tra le parti del contratto asseritamente simulato, ma non può valere a provare il contenuto e, prima ancora, l'esistenza stessa di una "controdichiarazione", ove tanto non sia in alcun modo emerso dall'espletata prova orale. La denuncia di furto è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale., Infatti, l'atto pubblico che contiene la denuncia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti. (Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda di simulazione assoluta di contratto di cessione di quota societaria per non essere stata fornita piena prova dell'esistenza e del contenuto della controdichiarazione, che l'attore assumeva essergli stata sottratta, e pur essendo state ammesse prove orali sulla base della denuncia di furto della stessa, non è risultata provata l'esistenza della controdichiarazione in questione.)

SPESE DI LITE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3265 del 30/11/2023

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

R.C. (appellante) **c/R.A.** (appellato)

PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA – OMESSA STATUIZIONE SULLE SPESE – IMPUGNAZIONE

Riferimenti normativi: artt. 91 e ss. c.c., art. 38 c.p.c.

L'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza ha carattere decisorio e, dunque, natura di sentenza, con la conseguenza che il giudice erroneamente adito sarà comunque tenuto a statuire sulle spese del procedimento che chiude davanti a sé, in quanto, nonostante la causa non sia stata definita nel merito, soccombente deve ritenersi anche la parte che abbia proposto la domanda ad un giudice incompetente. L'impugnazione del capo che rimette al giudice competente la liquidazione delle spese del giudizio definito con la declaratoria di incompetenza (così come l'impugnazione della sola regolamentazione delle spese) deve avvenire con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza. (Nel caso di specie, il giudice di primo grado, avendo reso un'ordinanza con la quale dichiarava la propria incompetenza, per ragioni di valore, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese in applicazione dei principi che regolano la soccombenza non ricorrendo, peraltro, alcuna ipotesi giustificante una compensazione ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c.. Trattandosi di ordinanza emessa dal giudice di pace, in concreto, il regolamento di incompetenza era, comunque, a priori, improponibile)

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3179 del 21/11/2023

Giudice Relatore: Dott.ssa Alessandra Cesi;

D.F. (attore) **c/S.C.** (convenuta)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" – SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – SOSTITUZIONE – FEDECOMMISSARIA – FATTISPECIE ESCLUSIVA – CLAUSOLA "SI SINE LIBERIS DECESSERIT" – NATURA DELLA CLAUSOLA – VALIDITÀ – CONDIZIONI

Riferimenti normativi: artt. 692, 1865 c.c.

Sebbene il testatore potrebbe utilizzare la clausola "si sine liberis decesserit" per mascherare una vietata sostituzione fedecommissaria, conclusione richiedente un rigoroso accertamento caso per caso, essa in sé non realizza una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso, bensì un'istituzione subordinata a condizione risolutiva, rispetto al primo istituito e sospensiva, rispetto al secondo, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse stato mai chiamato. (La questione è stata trattata in motivazione dal Giudicante, la quale ha concluso nel senso della non rinvenibilità della suddetta clausola nel testamento olografo in esame bensì di un lascito sottoposto a ordinaria condizione sospensiva "sempreché con prole", evento futuro e incerto, il cui avveramento doveva essere verificato al momento dell'apertura della successione, dipendendo da esso l'efficacia della disposizione medesima.)

TRANSAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 40 del 03/01/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

S.G. (attore) **c/D.F.** (convenuto)

TRANSAZIONE – OBBLIGAZIONI IN GENERE – SOLIDARIETA'

Riferimenti normativi: art. 1304 c.c.

In presenza di una transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali avente ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, la restante parte del debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo del condebitore che ha transatto solo se quest'ultimo ha versato una somma pari o superiore alla sua quota di debito. Viceversa, se il pagamento è stato inferiore alla sua quota, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Nel caso di specie, il Giudice, accertato lo scioglimento del vincolo solidale verificatosi in ragione della transazione intervenuta tra parte convenuta/coobbligata e creditore - i quali si accordavano per un importo inferiore alla quota ideale di debito del condebitore - e, dunque, accertata la necessità di ridurre il debito totale in misura pari alla quota transatta, con le ovvie conseguenze in tema di individuazione del soggetto tenuto alla restituzione delle somme acquisite in esubero, rigettava la domanda di regresso proposta da parte attrice, anch'essa condebitrice, nei riguardi di parte convenuta).

VENDITA DI COSE IMMOBILI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 3407 del 12/12/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

V. C. A. (attore) **c/ D. S. G. + 2** (convenuti)

COMPRAVENDITA IMMOBILE – CERTIFICATO DI AGIBILITA' – DIRITTI REALI – COMPRAVENDITA – TITOLI EDILIZI

Riferimenti normativi: art 1264 c.c.; artt. 69 e 70, R.D. n. 2440/1923; art. 106, Codice degli Appalti.

È da considerarsi valido l'atto di compravendita di un bene immobile laddove lo stesso riporti la prescritta dichiarazione dei titoli in virtù del quale l'immobile compravenduto sia stato edificato o successivamente modificato, anche ove l'edificato sia difforme da quanto autorizzato tramite i predetti titoli edilizi. Pertanto, l'atto di trasferimento di diritti reali relativi a edifici abusivi è valido in presenza di una dichiarazione veritiera in ordine all'esistenza dei titoli abilitativi effettivamente riferibili all'immobile compravenduto, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata rispetto ai titoli stessi. (Nel caso di specie, la compravendita di un immobile privo di licenza di abitabilità e con opere abusive è stata ritenuta legittima vista la sussistenza delle condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità).

VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sent. n. 2778 del 14/10/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo.

D.M.R (ricorrente) c/ S.C.L & S. a.r.l e B. s.r.l (resistenti)

RIVENDICAZIONE CREDITI DA LAVORO – ONERE DELLA PROVA – VERIFICAZIONE SCRITTURA PRIVATA – FINALITÀ

Riferimenti normativi: art. 216 c.p.c

Il procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta, a differenza di quello proposto in via principale, ha funzione strumentale, avendo finalità e contenuto istruttori ed inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria delle parti, in quanto non è fine a sé stesso, ma è preordinato all'utilizzazione, nel processo, della prova documentale. Da ciò consegue, per un verso, che per la relativa proposizione non è richiesto l'uso di formule sacramentali; per altro verso, che l'istanza di verificazione deve essere presentata entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie e, entro lo stesso termine, la parte che intende avvalersi del documento disconosciuto ha l'onere di produrre in giudizio il relativo originale e proporre i mezzi di prova che ritiene utili, oltre ad indicare le scritture che possono servire di comparazione. (Nel caso di specie, le parti resistenti non hanno formulato, nei propri scritti difensivi, alcuna espressa istanza di verificazione, ma la società datrice di lavoro si è limitata a ribadire l'efficacia probatorie delle buste paga in quanto sottoscritte dalla lavoratrice per ricevuta e quietanza. Ciò posto, ove anche si volesse ritenere che la generica manifestazione di volontà di avvalersi dei documenti valga quale istanza di verificazione, in ogni caso deve rilevarsi che la società datrice di lavoro ha comunque omesso di formulare istanze istruttorie finalizzate alla verificazione della firma o di indicare le scritture di comparazione; neppure a tanto ha provveduto alla prima udienza, quando, per la prima volta, l'istanza di verificazione è stata formulata in forma espressa- e neanche in tale sede ha provveduto alla produzione in originale delle scritture disconosciute (cfr. Cass. 2911/1997). In considerazione di tanto, l'istanza di verificazione, per come proposta, appare inammissibile, con conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme. D'altra parte, si deve prendere atto in questa sede che la società datrice di lavoro non ha provato (né ha chiesto di provare) in altro modo (per esempio con ricevute di bonifico bancario o assegni) l'avvenuta corresponsione degli importi maturati dalla lavoratrice, per come quantificati nelle buste paga provenienti dallo stesso datore di lavoro, che rappresentano prova documentale del credito (peraltro mai contestato). In considerazione di tanto, allora, deve ritenersi sussistente il credito rivendicato nei confronti della resistente, che va condannata al pagamento, in favore della ricorrente.)

Milestone P.N.R.R. - Archivio giurisprudenziale di merito e massimario